

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO REV.3 DEL 01/02/2021
ALLEGATO "A" ALLE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ACQUISTO

1.	DEFINIZIONI.....	3
2.	OGGETTO DELL'ORDINAZIONE - IMPEGNI DEL FORNITORE/APPALTATORE GENERALITA'.....	4
3.	PERFEZIONAMENTO DELL'ORDINAZIONE	5
4.	APPROVAZIONE DOCUMENTI.....	5
5.	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	5
6.	MATERIALE OGGETTO DELLA FORNITURA DI BENI OD UTILIZZATO NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI O COMPIMENTO DI OPERE	6
7.	CONSEGNA DEI PRODOTTI OGGETTO DELLA FORNITURA DI BENI, DEI SERVIZI PRESTATI O DELLE OPERE COMPIUTE	6
8.	IMMAGAZZINAMENTO	8
9.	QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE FORNITURE	8
10.	COLLAUDO DEI PRODOTTI OGGETTO DI FORNITURA DI BENI O DEI SERVIZI PRESTATI O DELLE OPERE COMPIUTE	9
11.	GARANZIA.....	10
12.	MANLEVA	11
13.	MODIFICHE DELLA FORNITURA, DELLE OPERE O DEI SERVIZI	11
14.	PENALI	11
15.	FORZA MAGGIORE	12
16.	FATTURE, DOCUMENTI DI TRASPORTO (D.D.T.).....	12
17.	MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO	14
18.	INTERESSI DI MORA.....	14
19.	DEPOSITO CAUZIONALE	14
20.	DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE	14
21.	SVILUPPO SOSTENIBILE	15
22.	DIVIETO DI PUBBLICITA'	15
23.	TUTELA DATI PERSONALI, REGOLAMENTO 2016/679 E DECRETO LEGISLATIVO 196/2003.....	15
24.	RISOLUZIONE, RECESSO E CESSIONE.....	16
25.	PREZZI	17
26.	LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.....	18
27.	DATI SUL FORNITORE/APPALTATORE	18
28.	RAPPRESENTANTI	18
29.	SUBAPPALTO	18
30.	AMBIENTE E SICUREZZA.....	19

31.	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI TIPO CONSULENZIALE.....	24
32.	APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE	25
33.	VERIFICA REPUTAZIONALE (INTEGRITY CHECK)	25
34.	RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA EX D.Lgs 231/2001 e s.m.i.	26
35.	SOPRAVVIVENZA DI CLAUSOLE DELLE CONDIZIONI GENERALI.....	26

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le Presenti Condizioni Generali di Acquisto si applicano a Fenice S.p.A. ed alle Società da essa controllate, sia direttamente che indirettamente, di seguito la Committente.

1. DEFINIZIONI

- 1.1. **Ordinazione:** l'ordine per la fornitura di beni o il contratto di appalto, di servizi o opere, costituito e regolamentato dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto e dalle proprie Condizioni Particolari;
- 1.2. **Committente:** Fenice S.p.A. o le Società da essa controllate, sia direttamente che indirettamente;
- 1.3. **Fornitore/Appaltatore:** il soggetto giuridico controparte della Committente, inclusi i liberi professionisti ed i consulenti;
- 1.4. **Forza Maggiore:** qualsiasi evento che risulti al di fuori del ragionevole controllo del Fornitore/Appaltatore, del Committente e che sia non prevedibile alla data di firma dell'Ordinazione e che renda impossibile l'esecuzione dell'Ordinazione, come a titolo esemplificativo ma non esaustivo: calamità naturali, guerre ecc.
- 1.5. **Condizioni Generali di Acquisto o più brevemente Condizioni Generali:** il presente documento;
- 1.6. **Condizioni Particolari di Acquisto o più brevemente Condizioni Particolari:** le specifiche condizioni contrattuali dell'Ordinazione delle quali le presenti Condizioni Generali di Acquisto costituiscono l'allegato A e di cui sono parte integrante ed essenziale;
- 1.7. **S.A.L.:** Stato Avanzamento Lavori;
- 1.8. **Parte/Parti:** la Committente e il Fornitore/Appaltatore disgiuntamente o congiuntamente;
- 1.9. **Programma Lavori di Dettaglio:** il programma lavori, concordato tra le Parti e allegato alle Condizioni Particolari, disciplinante le tempistiche entro cui il Fornitore/Appaltatore dovrà portare a termine la fornitura, il compimento di opere o la prestazione di servizi;
- 1.10. **Verbale di Collaudo Favorevole:** verbale sottoscritto da entrambe le Parti, attestante il buon esito del collaudo;
- 1.11. **Buyer:** soggetto che gestisce il processo d'acquisto relativamente a fornitura di beni e/o prestazioni di servizi e/o opere.
- 1.12. **Portale Fornitori del Gruppo Edison o più brevemente Portale Fornitori:** è lo strumento informatico fruibile via internet deputato allo scambio della documentazione contrattuale tra Committente e Fornitore. Il Portale Fornitori è raggiungibile dal sito www.edison.it, area fornitori.
- 1.13. **Documentazione Contrattuale**
Costituiscono Documentazione Contrattuale a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - i. l'Ordinazione: la scrittura privata o la corrispondenza commerciale, che riporta le Condizioni Particolari che disciplinano l'Ordinazione;
 - ii. le eventuali appendici ai documenti di cui al precedente punto i), predisposte dalla Committente e sottoscritte per accettazione dal Fornitore/Appaltatore;
 - iii. i Capitolati Standard le Specifiche Tecniche ed i Prezzari richiamati nei documenti di cui ai punti i) e ii) precedenti;
 - iv. i disegni delle opere predisposti dalla Committente e citati nei documenti di cui ai punti i) e ii) precedenti, comunque trasmessi dalla Committente all'Appaltatore;
 - v. i disegni esecutivi predisposti dal Fornitore/Appaltatore in base a disegni o indicazioni di massima forniti dalla Committente, purché da quest'ultima accettati per iscritto prima dell'inizio dei lavori ad essi afferenti;
 - vi. le presenti Condizioni Generali. In caso di conflitto o di dubbia interpretazione tra le disposizioni di due o più Documenti Contrattuali, i documenti di cui ai punti i), ii), iii), iv), v), prevalgono sulle Condizioni Generali;
 - vii. L'Offerta del Fornitore/ Appaltatore, qualora citata a qualunque titolo nell'Ordinazione, resta comunque subordinata alle disposizioni della Documentazione Contrattuale alle lettere i), ii), iii), iv), v), vi).

2. OGGETTO DELL'ORDINAZIONE – IMPEGNI DEL FORNITORE/APPALTATORE – GENERALITA'

- 2.1. Oggetto dell'Ordinazione sono la fornitura di beni, la prestazione di servizi o il compimento di opere come indicato nella Documentazione Contrattuale.
- 2.2. Il Fornitore/Appaltatore si impegna ad eseguire quanto precisato nel testo delle Condizioni Particolari con particolare riferimento agli Artt. "OGGETTO DELL' ORDINAZIONE", "INCLUSIONI" ed "ESCLUSIONI" ed accetta l'eventuale esecuzione ed i termini di quanto precisato nel testo delle Condizioni Particolari all'Art. "OPZIONI", non potendo vantare alcun diritto in caso di non scioglimento dell'Opzione.
- 2.3. Il Fornitore/Appaltatore s'impegna ad eseguire la fornitura di beni, la prestazione di servizi o il compimento di opere a regola d'arte, con l'impiego delle migliori e più aggiornate tecniche e nel modo più idoneo a soddisfare le esigenze della Committente, alle condizioni di cui all'Ordinazione e nel pieno rispetto delle normative vigenti.
- 2.4. L'Ordinazione non è cedibile neppure parzialmente.
- 2.5. Il Fornitore/Appaltatore si impegna a fornire alla Committente, anche mediante il Portale Fornitori, i documenti in corso di validità attestanti il regolare versamento dei contributi previdenziali, fiscali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti cui è tenuto. In caso di subappalto il Fornitore/Appaltatore è tenuto ad esigere dal proprio subappaltatore la documentazione sopra citata, verificarne la regolarità e darne prova alla Committente. Nessuna azione di rivalsa può essere assunta dal Fornitore/Appaltatore inadempiente nei confronti della Committente. Il mancato pagamento di retribuzione, contributi previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL e, ove applicabile, Cassa Edile) ritenute fiscali e IVA, rappresenta grave violazione contrattuale per la quale, a insindacabile giudizio della Committente, quest'ultima può procedere con la risoluzione dell'Ordinazione. Inoltre, in caso di mancato invio della documentazione attestante gli avvenuti versamenti la Committente avrà la facoltà di sospendere il pagamento del compenso dovuto al Fornitore/Appaltatore fino all'esibizione della documentazione attestante gli avvenuti versamenti fiscali. La Committente ha facoltà di subordinare il pagamento dei compensi alla presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte del Fornitore/Appaltatore, o di una dichiarazione sostitutiva, qualora il DURC non fosse previsto, attestante l'avvenuto versamento dei trattamenti retributivi al proprio personale dipendente, ovvero del personale dei subappaltatori autorizzati nella specifica Ordinazione.
- 2.6. Il Fornitore/Appaltatore si impegna a fornire alla Committente il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA) ed il DURC, validi, per tutta la durata dell'Ordinazione.
- 2.7. Nel caso in cui l'oggetto dell'Ordinazione sia soggetto all'art. 17-bis, introdotto nel D.Lgs. n. 241/1997 dall'art. 4, 1° comma, D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, come convertito in Legge n. 175 del 19 dicembre 2019 e s.m.i.), il Fornitore/Appaltatore si impegna a fornire alla Committente copia dei DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale) relativi al versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera.
- 2.8. L'eventuale inadempienza del Fornitore/Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti o subappaltatori degli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi obbligatori, ovvero l'inosservanza delle vigenti normative nazionali, comunitarie ed extracomunitarie, con particolare riferimento a quelle in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza e salute dei lavoratori e tutela dell'ambiente ed ecologia, darà facoltà alla Committente di procedere a seguito di semplice comunicazione alla risoluzione ex art. 1456 c.c. dell'Ordinazione, fermo restando il risarcimento di ogni danno diretto ed indiretto subito dalla Committente.
- 2.9. Il Fornitore/Appaltatore dichiara di aver effettuato sopralluoghi, rilievi e verifiche e di aver preso conoscenza delle caratteristiche ambientali, delle attività da svolgere in accordo con le esigenze di produzione dello stabilimento, delle possibilità logistiche, operative, di accesso dei mezzi di trasporto e di sollevamento, dei vincoli ed oneri connessi ed attinenti alle opere da realizzare. Gli accordi tra il Fornitore/Appaltatore e la Committente hanno portato alla definizione dei rispettivi obblighi e diritti come specificato nell'Ordinazione. La semplice adesione della Committente al preventivo di cui all'offerta del Fornitore/Appaltatore, è solo accettazione del prezzo e non si riferisce alle modalità costruttive, quindi l'accettazione del preventivo non fa venire meno la responsabilità del Fornitore/Appaltatore per difetti di progettazione e/o costruzione. Inoltre le quantità esposte nell'eventuale computo metrico allegato all'offerta relativa ai lavori previsti a forfait, sono puramente indicative.

Le stesse non potranno inficiare o modificare l'unicità del prezzo a forfait accettato dalle Parti con visione e valutazione complessiva di tutti i componenti.

- 2.10. Qualsiasi comportamento, anche ripetuto, di una delle due Parti, non corrispondente a una o più delle presenti condizioni non potrà in nessun modo pregiudicare il diritto dell'altra Parte di chiedere in qualsiasi momento l'applicazione della/e stessa/e.
- 2.11. Il Fornitore/Appaltatore si impegna a non prendere contatti, diretti od indiretti, con il personale dipendente da altre imprese operanti per la Committente o dipendenti dalla Committente stessa, al fine di assumerlo o assicurarsene altrimenti la collaborazione.

3. PERFEZIONAMENTO DELL'ORDINAZIONE

- 3.1. L'Ordinazione è costituita e regolamentata dalla Documentazione Contrattuale di cui all'Art. 1.13.
- 3.2. L'Ordinazione si intende perfezionata soltanto dopo la sottoscrizione da parte del Fornitore/Appaltatore della Documentazione Contrattuale in segno di accettazione.
- 3.3. La Documentazione Contrattuale, deve essere trasmessa al Fornitore/Appaltatore per sua specifica disamina. La Documentazione Contrattuale deve essere restituita alla Committente, timbrata e firmata dal legale rappresentante del Fornitore/Appaltatore in ogni sua pagina, in segno di accettazione. La Committente non procederà all'emissione dell'Ordinazione se non riceverà la Documentazione Contrattuale debitamente sottoscritta.
- 3.4. La Documentazione Contrattuale può essere scambiata tra le Parti anche in formato elettronico, mediante il Portale Fornitori.
Con l'accettazione delle presenti Condizioni Generali, le Parti accettano e convengono, rinunciando fin da ora e irrevocabilmente a formulare successivamente qualsiasi riserva e opposizione, che l'Ordinazione potrà perfezionarsi efficacemente e validamente anche mediante caricamento della Documentazione Contrattuale debitamente sottoscritta sul Portale Fornitori da parte del Fornitore/Appaltatore. In ogni caso, in assenza di sottoscrizione e restituzione della Documentazione Contrattuale nelle modalità descritte dal presente articolo la Committente non potrà procedere al pagamento delle fatture emesse dal Fornitore.
- 3.5. Contestualmente alla restituzione della Documentazione Contrattuale sottoscritta il Fornitore/Appaltatore potrà segnalare per iscritto alla Committente eventuali condizioni che non intenda accettare impegnandosi ad indicare per iscritto anche le condizioni sostitutive proposte. In tali casi, l'Ordinazione si perfezionerà nel momento in cui vi sia accordo scritto tra le Parti sulle condizioni accettabili per entrambe.

4. APPROVAZIONE DOCUMENTI

- 4.1. Qualora per l'esecuzione dell'Ordinazione, sia richiesta l'approvazione scritta di un qualsiasi documento, detto documento non si intenderà approvato finché non sia stata emessa l'approvazione scritta o il visto di accettazione sul documento stesso. Tale approvazione della Committente sarà compiuta esclusivamente per informazione e per presa d'atto e non solleva il Fornitore/Appaltatore dalle proprie responsabilità relativamente a qualsiasi obbligazione in accordo a quanto indicato nell'Ordinazione.

5. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

- 5.1. Il Fornitore/Appaltatore si impegna per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori a trattare come segreto commerciale tutte le informazioni commerciali, tecniche, economiche ed in generale tutte quelle riguardanti dati finanziari e strategici che non fossero già notorie di cui sia venuto a conoscenza grazie al suo rapporto con la Committente.
- 5.2. I disegni, capitolati, norme o tabelle ed eventuale altra documentazione tecnica, nonché i modelli, i campioni, le attrezzature specifiche che la Committente mette a disposizione del Fornitore/Appaltatore restano di proprietà della Committente e possono essere utilizzati esclusivamente per l'esecuzione dell'Ordinazione.

6. MATERIALE OGGETTO DELLA FORNITURA DI BENI OD UTILIZZATO NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI O COMPIMENTO DI OPERE

- 6.1. Se il materiale è approvvigionato dal Fornitore/Appaltatore, è facoltà della Committente chiedere la documentazione attestante la rispondenza a specifica del materiale approvvigionato.
Il Fornitore/Appaltatore è responsabile dell' idoneità e dell' adeguamento alle leggi applicabili in Italia, o nel diverso paese al quale il bene è stato destinato, dei materiali, delle apparecchiature e dei macchinari utilizzati per la realizzazione dell' opera. I beni oggetto della fornitura, devono risultare a regola d' arte ed essere indenni da vizi e difetti. Inoltre dovranno essere rispondenti alle specifiche normative di legge che ad essi sono applicabili ai fini della immissione sul mercato nonché per l' adeguato utilizzo degli stessi; in particolare dovrà essere garantito e documentato il rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza delle direttive CE di prodotto applicabili per materiali, componenti, macchine, attrezzature e accessori di sicurezza, protezione e controllo (direttive PED, MACCHINE, ATEX, ecc ...); pertanto il Fornitore/Appaltatore è tenuto a consegnare unitamente ai beni forniti tutta la documentazione attestante la conformità dei beni nei termini disciplinati dalla vigente normativa: la mancanza di quanto sopra potrà comportare la non accettazione da parte della Committente della fornitura in oggetto.
- 6.2. Qualora il Fornitore/Appaltatore impieghi materiale fornito dalla Committente, vi è l' obbligo per il fornitore di collaudare tale materiale e di dare riscontro immediato di eventuali difformità o vizi. Il suddetto materiale deve essere custodito a cura e spese del Fornitore/Appaltatore oltre che assicurato dallo stesso contro incendio e furto.
- 6.3. Il Fornitore/Appaltatore è garante del fatto che siano stati assolti, ove applicabili e da parte dei soggetti aventi causa, tutti gli obblighi concernenti l' applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1907/2006 e s.m.i. (REACH) e Regolamento 1272/2008 e s.m.i. (CLP); e si impegna altresì a produrre ai fini dell' applicazione di detto Regolamento tutta la necessaria documentazione (per es. SCHEDA DI SICUREZZA ed altra documentazione allegata), negli esatti termini di legge per consentire l' uso sicuro di quanto fornito/utilizzato per la tutela dei propri ed altrui collaboratori e per garantire anche la sicurezza di beni mobili ed immobili interessati dalle attività di utilizzo, stoccaggio e smaltimento di dette sostanze/miscele. Nei casi di forniture periodiche, detta documentazione, dovrà essere ritrasmessa alla Committente nella versione aggiornata secondo le disposizioni di legge vigenti al momento della fornitura. Inoltre nella movimentazione e trasporto di sostanze/merci soggette all' ADR, il Fornitore/Appaltatore, si impegna al rispetto della normativa specifica (ADR).
- 6.4. La fornitura in opera nonché l' utilizzo di apparecchi di misura dovrà essere corredata di idonei "CERTIFICATI DI TARATURA" in corso di validità, emessi da laboratori accreditati secondo normativa vigente.
- 6.5. Il Fornitore/Appaltatore che per l' esecuzione dell' Ordinanza, impiegasse proprio materiale e/o installasse propria attrezzatura nel sito oggetto dei lavori, ha l' obbligo di liberare il sito interessato, a propria cura e spese, entro e non oltre il termine indicato nelle Condizioni Particolari, o più in generale al termine dell' Ordinanza. In caso di inadempimento di detto obbligo, notificato per iscritto, la Committente ha la facoltà di procedere in autonomia alla liberazione del sito mediante spostamento, immagazzinamento e/o smaltimento dei materiali del Fornitore/Appaltatore, senza che possa derivare a proprio carico alcuna responsabilità. La Committente potrà altresì addebitare tutti i costi e gli oneri sostenuti per la rimozione ed il ripristino dell' area occupata, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni patiti dalla Committente. La Committente avrà altresì la facoltà di vendere il materiale suddetto, restituendo al Fornitore/Appaltatore la differenza tra il prezzo ricavato ed il totale degli oneri sostenuti e dei danni patiti dalla stessa, secondo quanto previsto dall' articolo 17.4.

7. CONSEGNA DEI PRODOTTI OGGETTO DELLA FORNITURA DI BENI, DEI SERVIZI PRESTATI O DELLE OPERE COMPIUTE

- 7.1. Salvo quanto diversamente precisato nel testo delle Condizioni Particolari all' Art. "RESA" i prodotti forniti e/o le opere eseguite si intendono sempre resi DDP (Incoterms 2020 e s.m.i.), presso i magazzini e/o unità operative/siti/cantieri della Committente.

- 7.2. Per le sole forniture di beni, il trasferimento del rischio dal Fornitore/Appaltatore alla Committente ha luogo unicamente all'atto della consegna della merce presso i magazzini e/o unità operative/siti/cantieri della Committente e comunque solo quando il Fornitore/Appaltatore avrà consegnato tutta la documentazione tecnica di progetto, costruttiva, certificativa ed eventualmente autorizzativa utile a consentire l'uso legittimo del bene in condizioni di sicurezza e nel rigore delle vigenti disposizioni legislative ad esso applicabili. Il trasferimento della proprietà dei beni oggetto di fornitura che non necessitano di collaudo, ha luogo all'atto della consegna della merce presso i magazzini e/o unità operative/siti/cantieri della Committente.
- 7.3. Per le opere appaltate il trasferimento del rischio dal Fornitore/Appaltatore alla Committente ha luogo unicamente dopo il buon esito degli eventuali Collaudi e comunque solo quando il Fornitore/Appaltatore avrà consegnato tutta la documentazione tecnica di progetto, certificativa ed eventualmente autorizzativa utile a consentire l'uso legittimo del bene in condizioni di sicurezza e nel rigore delle vigenti disposizioni legislative ad esso applicabili. Il trasferimento della proprietà delle opere appaltate ha luogo all'esito favorevole del collaudo, solo se documentato da Verbale di Collaudo Favorevole sottoscritto dalle Parti.
- 7.4. La marcatura, l'imballaggio, l'etichettatura, l'identificazione, la spedizione e il trasporto della merce ordinata devono avvenire in conformità alle istruzioni della Committente, fermo restando il rispetto delle normative applicabili. Il Fornitore/Appaltatore sarà tenuto al risarcimento dei danni, anche causati a terzi, derivanti da qualunque ritardo, perdita o danneggiamento dovuti al mancato rispetto delle suddette istruzioni.
- 7.5. I termini/programmi di consegna pattuiti sono vincolanti ed essenziali.
- 7.6. Il Fornitore/Appaltatore ultimerà l'esecuzione dei lavori citati nel testo delle Condizioni Particolari di cui all'Art. "OGGETTO DELL'ORDINAZIONE", nei termini e nei tempi precisati all'Art. "PROGRAMMA LAVORI" e nell'eventuale Programma Lavori di Dettaglio concordato fra le Parti. Eventuali modifiche al Programma Lavori di Dettaglio ed ai termini di consegna pattuiti, dovranno essere concordati per iscritto con la Committente.
- 7.7. In caso di ritardi di consegna il Fornitore/Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Committente i motivi degli stessi, indicando allo stesso tempo le nuove migliori date di consegna. Dei suddetti motivi si terrà conto ai fini dell'applicazione delle penali per ritardi di consegna.
- 7.8. Salvo diversa pattuizione di cui alle Condizioni Particolari, le quantità dei lavori ordinati ed eseguiti vengono determinate in contraddittorio sulla base dei disegni esecutivi e le norme di misurazione riportate nei prezziari, se richiamati.
Qualora ciò non sia possibile, le quantità da contabilizzare verranno determinate sempre in contraddittorio, ma con rilievi in campo e/o da eventuali documenti di pesatura.
Se le quantità riscontrate in campo sono superiori a quelle dei disegni esecutivi e vengono tollerate, la contabilizzazione viene effettuata sulla base delle dimensioni e quantità di detti disegni, senza diritto dell'Appaltatore a compenso alcuno per le maggiori quantità.
Se le quantità riscontrate sono in difetto e vengono tollerate, la contabilizzazione viene effettuata in base alle reali quantità.
- 7.9. Salvo diversa pattuizione contrattuale di cui alle Condizioni Particolari, sono a carico del Fornitore/Appaltatore anche i seguenti oneri:
- i. rilievi, misurazioni e tracciamenti relativi all'impianto di cantiere ed alle opere da eseguire;
 - ii. stipulazione di accordi e sviluppo delle procedure amministrative per l'acquisizione di diritti, permessi, licenze ed autorizzazioni di carattere provvisorio connessi alle necessità del cantiere e dei suoi accessi (ad esempio: occupazione temporanea, uso, passaggio, estrazione da cave, derivazione di acque, scarichi, cesate, deposito di sostanze come gas tossici, esplosivi, infiammabili, materiali radioattivi ecc., per le quali è richiesta un'autorizzazione di enti pubblici) e pagamento delle tasse, dei diritti e degli oneri relativi;
 - iii. impianto di cantiere, manutenzione del cantiere e dell'area ad esso destinata dalla Committente. Pulizia del cantiere, dell'area di realizzazione delle opere e delle vie di accesso, per quanto imputabile all'Appaltatore; carico e trasporto dei relativi detriti e rifiuti ai punti di discarica stabiliti dalla Committente;
 - iv. sgombero della neve dal cantiere e dall'opera in costruzione, limitatamente alle necessità dei lavori;
 - v. spostamento totale o parziale del cantiere qualora alla data prevista per il completamento dei lavori questi non siano terminati per cause imputabili al

Fornitore/Appaltatore e se ne richieda lo spostamento per necessità della Committente. In questo caso sono a carico del Fornitore/Appaltatore anche le spese relative alla bonifica e consolidamento del nuovo cantiere e relativi accessi. Nel caso di spostamenti del cantiere richiesti dalla Committente prima della data prevista per il completamento dei lavori, al Fornitore/Appaltatore competerà il semplice rimborso delle spese vive da concordarsi preventivamente;

- vi. spese di allacciamento, derivazione e distribuzione di acqua, energia elettrica e sua eventuale trasformazione a valle dei punti di presa;
- vii. trasporto al cantiere e dal cantiere di tutte le attrezzature e mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori appaltati e dei materiali di fornitura dell'Appaltatore;
- viii. manutenzione e riparazione delle attrezzature, dei mezzi d'opera e di tutti gli impianti costruiti dal Fornitore/Appaltatore anche per usufruire delle "utilities" eventualmente fornite dalla Committente;
- ix. custodia, vigilanza e responsabilità del cantiere estese anche ad impianti e materiali ricevuti in consegna dalla Committente;
- x. montaggio, smontaggio ed eventuali spostamenti, in prossimità dell'area di lavoro, di piccole baracche secondarie, atte alla sola custodia di materiali ed attrezzature;
- xi. fornitura di corpi morti, se non disponibili da parte della Committente; campionature, prove ed esperimenti atti a determinare l'idoneità e la scelta dei materiali e manufatti, approvvigionati o da approvvigionare da parte del Fornitore/Appaltatore. Le prove devono essere eseguite da laboratori ufficiali riconosciuti; il Fornitore/Appaltatore deve provvedervi con regolarità, anche in mancanza di espressa richiesta della Committente, consegnando alla Committente copia della documentazione relativa;
- xii. segnalazione giornaliera della forza e dei mezzi d'opera presenti in cantiere;
- xiii. carico, trasporto e consegna ai punti di raccolta stabiliti dalla Committente degli sfridi di lavorazione dei materiali forniti dalla Committente;
- xiv. riconsegna ai parchi o magazzini della Committente dei materiali residuati e delle attrezzature di proprietà della Committente;
- xv. smontaggio del cantiere a fine lavori con rimozione delle relative vie interne, qualora richiesto dalla Committente;
- xvi. spese per i collaudi eseguiti con le modalità prescritte dalle presenti Condizioni Generali o dalle Condizioni Particolari;
- xvii. consegna a fine lavori di due serie di disegni corretti sulla base delle eventuali modifiche apportate, con particolare riguardo agli schemi funzionali oppure, quando espressamente richiesto dalla Committente, una serie di elaborati grafici riproducibili o i relativi file elettronici di tutte le opere e modifiche eseguite.

8. IMMAGAZZINAMENTO

- 8.1. La Committente si riserva la facoltà di ritardare le spedizioni oltre i termini di consegna previsti nelle Condizioni Particolari.
- 8.2. Il Fornitore/Appaltatore si impegna ad immagazzinare la fornitura o l'opera oggetto dell'Ordinazione, effettuando le operazioni di messa in stato di conservazione presso le proprie officine o presso terzi come precisato nel testo delle Condizioni Particolari all'Art. "IMMAGAZZINAMENTO", e comunque fino al benestare alla spedizione rilasciato dalla Committente.
- 8.3. Qualora si verificasse la necessità di stoccare presso officine del Fornitore/Appaltatore i materiali oggetto dell'Ordinazione sarà cura ed onere del Fornitore/Appaltatore far pervenire alla Committente la documentazione di conto deposito.

9. QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE FORNITURE

- 9.1. La semplice consegna dei prodotti ordinati non significa accettazione della merce, che avviene solamente dopo l'accertamento da parte degli enti di controllo della Committente delle sue effettive condizioni quantitative e qualitative e del pieno rispetto di tutti i requisiti applicabili, ivi compresa la documentazione di accompagnamento.

È facoltà del Fornitore/Appaltatore, previa autorizzazione della Committente, inviare proprio personale presso la Committente per prendere visione dei mezzi e dei procedimenti usati nel controllo al ricevimento.

- 9.2. Nel caso in cui all'atto del controllo di ricevimento risulti la non conformità quantitativa della merce consegnata rispetto al pattuito, la Committente avrà a sua scelta una delle seguenti facoltà:
- i. accettare le differenze quantitative riscontrate, con facoltà di modificare corrispondentemente i quantitativi delle eventuali forniture successive;
 - ii. respingere la parte della fornitura risultata eccedente, salvo le tolleranze eventualmente pattuite preventivamente per iscritto, con facoltà, ove il Fornitore/Appaltatore non provveda all'immediato ritiro, di rispedire l'eccedenza a spese ed a rischio del Fornitore/Appaltatore, o addebitare al medesimo gli oneri di stock e le spese di magazzinaggio;
 - iii. ottenere che il Fornitore/Appaltatore provveda immediatamente all'invio della parte di fornitura risultata mancante, essendo inteso che ogni maggior onere e spesa per l'immediata integrazione dell'ammacco sarà a carico del Fornitore/Appaltatore.
- 9.3. In aggiunta a quanto previsto al paragrafo 9.1, la Committente potrà applicare al Fornitore/Appaltatore le penalità previste nelle Condizioni Particolari e secondo quanto stabilito dal successivo art. 14.
- 9.4. Il Fornitore/Appaltatore si obbliga ad emettere un certificato di qualità con il quale egli certifica che i prodotti spediti alla Committente sono stati adeguatamente collaudati e che, a seguito di tale collaudo, sono risultati idonei. Ciascun lotto di prodotti spedito alla Committente dovrà essere accompagnato dal relativo certificato di qualità, in mancanza del quale la Committente avrà il diritto di respingere la merce.
- 9.5. Per la denuncia di eventuali vizi e/o difetti della fornitura, sia che questi la rendano idonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ivi compresa l'incompletezza della documentazione di accompagnamento, la Committente non sarà tenuta all'osservanza dei termini di cui all'art. 1495 c.c. ed il reclamo per tali vizi e/o difetti, ancorché evidenti, potrà sempre essere fatto in qualunque tempo posteriormente alla ricezione della merce, anche se la medesima fosse già stata messa in lavorazione o fosse già stata posta in applicazione sui beni della Committente e anche se le fatture relative fossero già state pagate. L'azione relativa potrà essere instaurata dalla Committente anche al di là dei termini di cui all'art. 1495 c.c.
- In presenza di forniture non accettate al ricevimento o comunque rivelatesi affette da vizi e/o difetti, la Committente avrà, a sua scelta, una o più delle seguenti facoltà:
- i. recuperare i prodotti non conformi con lavorazioni supplementari da effettuarsi da parte del Fornitore/Appaltatore ed a carico dello stesso;
 - ii. addebitare al Fornitore/Appaltatore il costo della riparazione effettuata a cura della Committente o del proprio Cliente finale, previo accordo con il Fornitore/Appaltatore stesso;
 - iii. chiedere la sostituzione dei prodotti non conformi o dell'intero lotto cui questi appartengono;
 - iv. rifiutare i prodotti non conformi o l'intero lotto cui questi appartengono, senza richiederne la sostituzione;
 - v. accettare i prodotti non conformi o l'intero lotto cui questi appartengono, domandando la diminuzione del prezzo;
- In ogni caso fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.
- 9.6. In caso di materiale fornito dalla Committente in conto lavoro, nessun compenso verrà riconosciuto al Fornitore/Appaltatore per le lavorazioni eseguite sui prodotti che risultino di scarto per vizi e/o difetti di materiali, purché non occulti. Al Fornitore/Appaltatore verrà inoltre addebitato il relativo materiale al netto di un eventuale valore recuperabile.
- 10. COLLAUDO DEI PRODOTTI OGGETTO DI FORNITURA DI BENI O DEI SERVIZI PRESTATI O OPERE COMPIUTE**
- 10.1. Il collaudo si intende in conformità ai termini ed alle condizioni delle Condizioni Particolari con particolare riferimento all'articolo "COLLAUDI" e secondo quanto di seguito indicato.

- 10.2. Il Fornitore/Appaltatore è responsabile dell'idoneità e dell'adeguamento alle leggi applicabili in Italia dei materiali, delle apparecchiature e dei macchinari utilizzati nei Collaudi dei beni forniti o dell'opera compiuta.
- 10.3. Collaudo in officina del Fornitore/Appaltatore:
Ispettori della Committente avranno libero accesso alle officine del Fornitore/Appaltatore e/o di eventuali subfornitori o subappaltatori, in relazione all'ispezione dei materiali facenti parte della fornitura o delle opere oggetto d'appalto; quanto sopra per verifiche sullo stato d'avanzamento dei lavori delle opere e sulla conformità della fornitura.
Il Fornitore/Appaltatore notificherà a mezzo lettera o fax all'Ufficio Tecnico della Committente, con preavviso di 15 giorni, la data di approntamento al collaudo in officina.
Sarà cura dell'ufficio tecnico della Committente inviare al Fornitore/Appaltatore tempestiva comunicazione scritta di presenza o meno al collaudo in officina. Il Fornitore/Appaltatore è tenuto a mettere a disposizione della Committente a propria cura e spese il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per effettuare le verifiche ed i Collaudi in officina.
In caso di collaudo non presenziato, il Fornitore/Appaltatore eseguirà i Collaudi in officina secondo proprio standard con rilascio dei relativi certificati.
Il Fornitore/Appaltatore è inoltre obbligato a denunciare alla Committente qualunque vizio noto della fornitura o dell'opera realizzata prima che avvenga l'accettazione per la spedizione.
- 10.4. Collaudo in campo:
Ispettori della Committente opereranno il collaudo in campo atto a verificare l'esecuzione delle opere e i materiali facenti parte della fornitura.
Qualora l'esito del collaudo in campo fosse anche solo parzialmente negativo, sarà rilasciato un verbale che dovrà riportare modalità e tempistiche assegnate al Fornitore/Appaltatore per ovviare alle carenze riscontrate e la data dei successivi Collaudi in campo.
Gli eventuali difetti accertati dovranno essere eliminati nel più breve tempo possibile a cura e spese del Fornitore/Appaltatore.
Qualora il Collaudo desse esito favorevole, le Parti sottoscriveranno il Verbale di Collaudo Favorevole o analoga documentazione attestante la corretta esecuzione totale o parziale della fornitura o dell'opera oggetto dell'Ordinazione e la Committente prenderà in consegna l'oggetto dell'Ordinazione; detto Verbale di Collaudo Favorevole, debitamente sottoscritto dalla Committente, costituirà documento valido per la fatturazione o lo svincolo dei pagamenti previsti al verificarsi di tale evento.
- 10.5. Il collaudo e relativi Verbali di Collaudo Favorevole non sollevano il Fornitore/Appaltatore dalle responsabilità di cui all'Ordinazione.

11. GARANZIA

- 11.1. Il Fornitore/Appaltatore garantisce il bene fornito, il servizio prestato o l'opera eseguita esente da qualsiasi vizio e/o difetto dipendente da lavorazioni o tecniche errate o non conformi a quanto pattuito, o dal materiale impiegato, per il periodo di 24 mesi dalla data di consegna del bene o dalla prestazione del servizio o per il periodo di 24 mesi dalla sottoscrizione del Verbale di Collaudo Favorevole, salvo diverso accordo fra le parti risultante dalle Condizioni Particolari. In ogni caso, sempre che detti vizi e/o difetti vengano denunciati durante il periodo di garanzia, la Committente ha il diritto di richiedere il risarcimento dei maggiori danni derivanti dalla non idoneità del bene acquistato, o dell'opera eseguita quando le circostanze dimostrino che il Fornitore/Appaltatore abbia trascurato di osservare le regole di prudenza e di diligenza normalmente richieste nell'ambito della propria attività. La garanzia si intende in conformità ai termini ed alle condizioni delle Condizioni Particolari con particolare riferimento all'Art. "GARANZIA" e secondo quanto di seguito indicato.
- 11.2. La garanzia riguarda la qualità dei materiali impiegati, il corretto funzionamento, la qualità dei componenti, inclusi quelli non prodotti direttamente dal Fornitore/Appaltatore, ed inoltre il raggiungimento di prestazioni di funzionamento/processo e/o di valori e/o di conformità e/o di obiettivi prestabiliti. Fermo restando quanto previsto al punto 6.2, nei casi in cui la documentazione fornita risulti carente ed incompleta per l'adeguato utilizzo dei beni stessi e/o sia giudicata insufficiente a parere degli enti di vigilanza e controllo, il Fornitore/Appaltatore si impegna a produrre, senza richiedere compensi aggiuntivi, tutta la documentazione integrativa, oltre a quella trasmessa con il bene, necessaria per dimostrare la conformità a quanto sancito dalla legge; tale obbligo per il Fornitore/Appaltatore resta valido anche nei casi in cui detta carenza non fosse stata rilevata entro i termini di garanzia di cui al punto 11.1.

- 11.3. La garanzia si rinnoverà automaticamente per le parti sostituite con decorrenza dalla data della loro sostituzione.
- 11.4. Le modifiche che si rendessero necessarie per rendere idoneo il servizio, la fornitura e/o l'opera entro i limiti di garanzia, dovranno essere apportate dal Fornitore/Appaltatore con modalità e tempistiche tali da non pregiudicare gli impegni assunti dalla Committente nei confronti del proprio cliente finale, altrimenti trovando applicazione l'articolo 12 che segue.

12. MANLEVA

Nel caso in cui la Committente fosse convenuta in giudizio per responsabilità civile o contrattuale, o le fosse contestata la violazione di prescrizioni legali, ovvero fosse obbligata in altro modo a risarcire un danno ai propri clienti o a terzi in conseguenza della difettosità, non conformità o non affidabilità dei prodotti o dei servizi forniti, il Fornitore/Appaltatore sarà obbligato a tenere indenne la Committente e risarcire i danni eventualmente subiti dalla medesima, ed interverrà, a richiesta, sostituendosi alla Committente in ogni procedimento instaurato a carico della stessa con riferimento a tali difetti o difformità.

13. MODIFICHE DELLA FORNITURA, DELLE OPERE O DEI SERVIZI

- 13.1. La Committente si riserva di richiedere la modifica dei prodotti ordinati e/o l'annullamento delle forniture e/o delle prestazioni di servizi o opere che non potessero più essere utilizzate per mutate esigenze operative. In questo caso, a condizione che il Fornitore/Appaltatore abbia rispettato gli impegni assunti con l'accettazione dell'Ordinazione ed abbia operato secondo i programmi concordati, saranno a carico della Committente, salvo diversi accordi, i costi strettamente necessari, dovutamente documentati sostenuti in buona fede dal Fornitore/Appaltatore prima di dette variazioni e non più recuperabili dallo stesso. Il Fornitore/Appaltatore sarà tenuto a prendere tutte le misure atte a contenere i costi addebitabili alla Committente e comunque a conformarsi agli accordi presi di volta in volta con la Committente e/o alle istruzioni operative di quest'ultima, nonché a consentire alla Committente il controllo delle giacenze.
- 13.2. La Committente può disporre variazioni o modifiche dell'Ordinazione sia per quanto riguarda il progetto che per quanto riguarda il programma. Il Fornitore/Appaltatore deve in ogni caso uniformarsi a tali disposizioni; il compenso per l'esecuzione dell'opera viene modificato in conseguenza dei maggiori o minori lavori eseguiti e/o dei costi conseguenti alle variazioni del programma. Se le variazioni nel loro complesso superano in aumento il quinto del valore complessivo delle opere, soltanto per i lavori eccedenti tale quinto le Parti potranno richiedere l'aggiornamento economico dell'Ordinazione mediante pattuizione di nuovi prezzi o condizioni contrattuali. Qualora l'importo delle variazioni non raggiunga i 4/5 del valore complessivo delle opere, al Fornitore/Appaltatore per le variazioni o modifiche eseguite potrà competere soltanto un indennizzo da pattuire fra le Parti riferito alla differenza fra gli importi suddetti. La richiesta di nuovi prezzi o di nuove condizioni contrattuali o di indennizzi oppure di proroghe dei termini, deve essere fatta dalla Parte interessata solo per iscritto, precisando dettagliatamente gli elementi ed i dati di costo ed ogni motivazione a sostegno della richiesta che sarà oggetto di specifica negoziazione. Provvisoriamente la situazione verrà regolata in conformità con quanto proposto dalla Committente, fermo restando il dovere del Fornitore/Appaltatore di proseguire regolarmente i lavori attenendosi alle variazioni disposte. In nessun caso possono essere considerate variazioni o modifiche i semplici aggiornamenti o definizioni di dettaglio messi a punto nel corso dell'esecuzione dell'Ordinazione.
- 13.3. In caso di modifiche che comportino un aumento del compenso dell'Ordinazione, troverà applicazione il seguente Articolo 25.2.

14. PENALI

- 14.1. In caso di ritardata consegna e/o non raggiungimento di quanto garantito nelle Condizioni Particolari agli Articoli "OGGETTO DELL'ORDINAZIONE" e/o "GARANZIA", se previsto, il Fornitore/Appaltatore pagherà alla Committente le penali, come precisato nel testo delle Condizioni Particolari all'Art. "PENALI". La penale, per il corrispondente importo maturato, sarà compensata con quanto eventualmente ancora dovuto dalla Committente al

Fornitore/Appaltatore in acconto o a saldo prezzo; l'eventuale eccedenza a favore della Committente dovrà essere pagata dal Fornitore/Appaltatore a semplice richiesta.

E' fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento di tutti i maggiori danni derivanti dal ritardo o dal mancato raggiungimento di quanto garantito.

- 14.2. Qualora il ritardo nella consegna e/o il mancato raggiungimento di quanto garantito superasse 20 giornate lavorative, la Committente, salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni, potrà a sua scelta:
- i. continuare ad applicare la penale come sopra specificato;
 - ii. ritenere annullato di pieno diritto l'Ordinazione, nel qual caso basterà che la Committente ne dia notizia al Fornitore/Appaltatore, con esonero della Committente da quanto previsto dall'art. 1517 c.c.;
 - iii. approvvigionare da terzi ed in qualunque tempo, a costi e spese del Fornitore/Appaltatore, la merce e/o i servizi oggetto del ritardo, anche oltre ai casi previsti dall'art. 1516 c.c.

15. FORZA MAGGIORE

- 15.1. Nel caso in cui l'esecuzione dell'Ordinazione sia impedita dal verificarsi di comprovate circostanze di Forza Maggiore, i termini di consegna si intendono prorogati di un periodo di tempo uguale a quello in cui è perdurato lo stato di Forza Maggiore, salvo diverso accordo tra le Parti, e ciò a condizione che il Fornitore/Appaltatore abbia informato immediatamente la Committente dell'insorgere della circostanza di Forza Maggiore e abbia adottato tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. La circostanza di Forza Maggiore non potrà essere invocata qualora essa insorga dopo la scadenza del termine di consegna convenuto, trovando in questo caso applicazione le penali per ritardi di consegna. La responsabilità della Committente è esclusa nel caso in cui una causa di Forza Maggiore impedisca il ricevimento delle consegne, comporti una diminuzione di fabbisogno di quanto ordinato o impedisca il pagamento nei termini pattuiti.
- 15.2. La Parte che intenda invocare la Forza Maggiore dovrà notificare per iscritto all'altra Parte la propria intenzione entro i 2 giorni successivi dal verificarsi dell'evento, e dovrà confermarla entro i successivi 15 giorni mediante documentazione certificata dalle competenti autorità. Entro 2 giorni dalla cessazione dell'evento di Forza Maggiore la Parte che ha invocato la Forza Maggiore dovrà notificare all'altra Parte la fine di tale evento.
- 15.3. La Parte impossibilitata ad eseguire le proprie obbligazioni a causa del verificarsi dei citati eventi dovrà fornire all'altra Parte la massima collaborazione per ridurre i danni causati. Le Parti sono obbligate a compiere quanto ragionevolmente necessario per evitare o ridurre i conseguenti danni causati.
- 15.4. Ai fini del presente articolo lo sciopero è considerato causa di Forza Maggiore se è di carattere nazionale o generale del settore in cui opera il Fornitore/Appaltatore. Non saranno considerati eventi di Forza Maggiore gli scioperi limitati all'azienda del Fornitore/Appaltatore o dei suoi subfornitori e subappaltatori.
- 15.5. Resta inteso e convenuto che in nessun caso sono causa di forza maggiore i ritardi dei Subfornitori.
- 15.6. A parziale deroga di quanto sopra, nel caso in cui l'evento si protragga per un periodo di tempo superiore ad un mese, la Committente si riserva il diritto di:
- i. recedere dall'Ordinazione, senza che nulla sia dovuto al Fornitore/Appaltatore e con l'impegno da parte del Fornitore/Appaltatore di restituire quanto eventualmente già pagato, qualora la Committente decida di restituire al Fornitore/Appaltatore i materiali, prodotti o opere già consegnati;
 - ii. affidare la fornitura, i servizi o le opere a terzi, a propria cura e spese e con la cooperazione del Fornitore/Appaltatore, durante il periodo in cui perdura l'Evento di Forza Maggiore e per il tempo necessario per ristabilire le condizioni di esecuzione dell'Ordinazione in conformità a quanto pattuito.

16. FATTURE, DOCUMENTI DI TRASPORTO (D.D.T.)

- 16.1. Le fatture dovranno essere emesse in conformità alle prescrizioni di legge ed assoggettate all'Imposta sul Valore Aggiunto in vigore alla data di emissione.

Ciascuna fattura, potrà riferirsi a beni e/o prestazioni di uno o più Ordinanze della Committente

Le fatture emesse, in applicazione della cd. "Fatturazione Elettronica" ex Legge di Bilancio 2018 (Circolare 8/E del 30 aprile 2018 e provvedimento numero 89757 del 30 aprile 2018), dovranno essere inviate in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Il canale telematico delle Società del Gruppo Edison è identificato con il codice: RWYUTBX.

Il Fornitore/Appaltatore sarà tenuto a provvedere a tale invio nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Per la corretta compilazione di tutti i campi necessari dovete far riferimento al documento: "Fatturazione Elettronica - Recepimento degli obblighi di legge" che potete trovare pubblicato sul sito www.edison.it - Area Fornitori - Documentazione Contrattuale.

16.2. In base alla tipologia di bene e/o prestazione oggetto dell'Ordinazione, sulla fattura dovranno essere indicati:

- i. il numero di Partita IVA della Committente (o di identificazione IVA, se la fattura è emessa da un soggetto UE);
- ii. il numero identificativo dell'Ordinazione. In caso di molteplici Ordinanze di riferimento, tale identificativo deve essere indicato a livello di posizione/riga della fattura;
- iii. il codice del Fornitore/Appaltatore, assegnato dalla Committente, reperibile sull'intestazione dell'Ordinazione;
- iv. gli eventuali numeri dei documenti di trasporto (DdT) e le relative date di emissione;
- v. il numero e la data del S.A.L., di cui ai successivi punti 16.5 e 16.6, sottoscritto da parte del Committente e del Fornitore/Appaltatore;
- vi. l'elenco dei prodotti consegnati, nella progressione dei documenti di trasporto;
- vii. l'eventuale suddivisione dei prezzi su singole posizioni corrispondenti alle singole posizioni dell'Ordinazione;
- viii. l'appoggio bancario completo di numero di conto corrente, banca di appoggio e relative coordinate; qualora il Fornitore/Appaltatore vari la propria ragione sociale o le coordinate bancarie dovrà darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione della Committente tramite comunicazione scritta. In particolare, con riferimento alla variazione delle coordinate bancarie, il Fornitore/Appaltatore si impegna ad inviare una comunicazione della Banca (su carta intestata della Banca) dalla quale risultino le nuove coordinate bancarie e l'intestazione del conto.

In assenza di tali elementi, le fatture saranno respinte e i termini di pagamento saranno ricalcolati a partire dalla data di restituzione del documento, corredato di quanto richiesto.

16.3. Le fatture per forniture di materiali, dovranno essere corredate dei riferimenti ai documenti di trasporto contenenti le seguenti indicazioni: nome del Fornitore/Appaltatore, codice/articolo del produttore e se disponibile, il codice articolo della Committente, denominazione del bene, data di spedizione, numero dell'Ordinazione, quantitativo per ogni consegna, numero dei colli consegnati e ogni altra indicazione espressamente richiesta nell'Ordinazione oltre a quanto richiesto dalle norme applicabili.

16.4. Il documento di trasporto dovrà essere inviato all'indirizzo di destinazione indicato in testata sulle Condizioni Particolari alla voce "Destinazione" o più specificatamente nel testo dell'Ordinazione. Le forniture destinate a successive lavorazioni in campo da parte del Fornitore/Appaltatore, dovranno essere accompagnate sempre da documenti di trasporto in originale riportanti la ragione Sociale del Fornitore/Appaltatore presso la Committente e l'Unità Operativa indicata sulle Condizioni Particolari.

16.5. Qualora espressamente previsto nelle Condizioni Particolari dell'Ordinazione, le fatture relative ad Ordinazione avente ad oggetto compimento di opera o fornitura di servizio, dovranno essere corredate dal modulo S.A.L., attestante la corretta esecuzione totale o parziale di quanto oggetto dell'Ordinazione. Alla sottoscrizione del S.A.L., da parte del Fornitore/Appaltatore e del Committente, è vincolato il benessere alla fatturazione. In assenza del S.A.L. non è consentita l'emissione della fattura da parte del Fornitore/Appaltatore e le fatture comunque emesse, saranno respinte.

16.6. In caso di servizi svolti per la gestione dei rifiuti, il Fornitore/Appaltatore dovrà sempre allegare alla fattura il modulo S.A.L. attestante la corretta esecuzione totale o parziale dei servizi oggetto dell'Ordinazione e la Dichiarazione di Avvenuto Smaltimento (DAS). In difetto le fatture verranno respinte.

- 16.7. La dichiarazione sostitutiva (c.d. autocertificazione) di cui al precedente articolo 2.5 dovrà essere fornita dal Fornitore/Appaltatore alla Committente, contestualmente all'invio delle fatture e 10 giorni prima della scadenza dell'ultimo pagamento; in assenza di tale documentazione, e/o in caso che la stessa risulti incompleta, insufficiente, parziale o non congrua, la Committente, ai sensi dell'art. 35 L. 248/2006 e s.m.i. è autorizzata a sospendere il pagamento del compenso fino alla trasmissione da parte di Fornitore/Appaltatore della predetta documentazione.
- 16.8. Eventuali maggiori spese e/o danni dovuti all'inosservanza di quanto sopra saranno a carico del Fornitore/Appaltatore.

17. MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

- 17.1. La fatturazione ed il pagamento dei prezzi dell'Ordinazione, relativi alle forniture/attività indicate nel testo delle Condizioni Particolari agli Artt. "OGGETTO DELL'ORDINAZIONE" ed "OPZIONI", saranno effettuati dalla Committente in accordo al piano precisato nel testo delle Condizioni Particolari all'Art. "MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO", subordinatamente al completamento con esito positivo dei controlli di accettazione di cui all'art. 10 e sempre che il Fornitore/Appaltatore abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti per la l'accettazione e la conclusione dell'Ordinazione di cui agli artt. 2 e 3.
- 17.2. E' fatto espresso divieto al Fornitore/Appaltatore di emettere tratte e/o ricevute bancarie per il pagamento delle forniture. In ogni caso se tratte e/o ricevute bancarie venissero emesse, non verranno ritirate ed il Fornitore/Appaltatore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni derivanti dal mancato ritiro suddetto.
- 17.3. E' fatto espresso divieto di cessione a terzi, sotto qualunque forma, dei crediti relativi al prezzo dell'Ordinazione.
- 17.4. È facoltà della Committente trattenere gli importi dovuti al Fornitore/Appaltatore in compensazione con gli importi eventualmente dovuti da quest'ultimo a qualsiasi titolo alla Committente, ad esempio per responsabilità civile, penali contrattuali o in qualsiasi altro caso.

18. INTERESSI DI MORA

Si conviene che l'eventuale applicazione degli interessi di mora sarà eseguita tenendo conto di un periodo di franchigia di 1 (un) mese di calendario rispetto alla data di scadenza del pagamento ed applicando il valore medio dell'Euribor a 1 (un) mese vigente nel periodo moratorio maggiorato di 100 basis points e comunque non superiore al tasso di interesse di mora massimo previsto dalla vigente normativa italiana.

19. DEPOSITO CAUZIONALE

- 19.1. Qualora previsto nel testo delle Condizioni Particolari all'Art. "DEPOSITO CAUZIONALE", il Fornitore/Appaltatore dovrà rilasciare alla Committente, deposito cauzionale o in alternativa, a scelta della Committente, assicurazione cauzionale o Fideiussione Bancaria escutibile a prima richiesta, emessa a favore della Committente stessa da Istituto di primaria importanza. La banca si impegna a pagare la Committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della richiesta. In via eccezionale, sono ammesse Fidejussioni Bancarie con pagamento entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla richiesta di escussione.
- 19.2. La fideiussione sopraindicata si intende a garanzia dell'integrale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

20. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

- 20.1. Il Fornitore/Appaltatore è tenuto a comunicare alla Committente se è titolare o licenziatario di diritti di proprietà industriale afferenti la progettazione e/o la tecnologia della fornitura, nonché tutte le indicazioni necessarie per individuare i diritti stessi. La mancata preventiva comunicazione da parte del Fornitore/Appaltatore si intenderà come rinuncia dello stesso a far valere i suoi eventuali titoli di privativa industriale nei confronti della Committente e dei Fornitori ai quali venga affidata dalla Committente la produzione per conto della medesima.
- 20.2. Il Fornitore/Appaltatore garantisce alla Committente che l'oggetto dell'Ordinazione non violi alcun diritto di proprietà industriale di terzi.

- 20.3. Fatto salvo il risarcimento dei danni diretti ed indiretti eventualmente subiti dalla Committente, il Fornitore/Appaltatore terrà indenne la Committente da pretese ed azioni di terzi per violazioni di diritti di privativa, in particolare da quelle dirette ad inibire la fornitura dei materiali alla Committente, nonché la produzione e la vendita dei prodotti della stessa, assumendo l'obbligo della loro pronta definizione, previa consultazione con la Committente e preservando gli interessi della stessa. Qualora richiesto il Fornitore/Appaltatore si sostituirà alla Committente in ogni procedimento eventualmente instaurato nei confronti di quest'ultima.

21. SVILUPPO SOSTENIBILE

In linea con i suoi impegni etici, la Committente è particolarmente attenta ai principi e ai diritti fondamentali definiti dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, dal Global Compact delle Nazioni Unite e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione Internazionale del lavoro.

La Committente applica questi principi e diritti fondamentali ai propri approvvigionamenti, in particolare quelli relativi al lavoro minorile e al lavoro forzato o obbligatorio.

Il Fornitore/Appaltatore riconosce di aver preso conoscenza dei principi e dei diritti fondamentali citati. Esso li sottoscrive e si impegna a rispettarli.

Il Fornitore/Appaltatore si impegna a utilizzare i mezzi industriali e umani necessari per assicurare l'applicazione da parte sua, dai suoi subappaltatori e dai suoi fornitori. Inoltre, si impegna a dare evidenza della sua attuazione alla Committente su sua richiesta.

La Committente si riserva la possibilità di incaricare terze parti competenti e debitamente autorizzate di verificare che le condizioni di lavoro nei siti del Fornitore/Appaltatore, dei suoi subappaltatori e dei suoi fornitori non siano in contrasto con questi principi e diritti.

22. DIVIETO DI PUBBLICITA'

Per qualunque azione promozionale che faccia riferimento ai rapporti commerciali con la Committente, il Fornitore/Appaltatore dovrà chiedere preventivamente espressa autorizzazione alla Committente.

23. TUTELA DATI PERSONALI, REGOLAMENTO 2016/679 E DECRETOLEGISLATIVO 196/2003

Il Fornitore/Appaltatore si impegna, nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'esecuzione della presente ordinazione, a rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, il "Codice" e Regolamento 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, il "Regolamento") e sue successive modifiche e/o integrazioni, ivi compreso il profilo relativo alle misure di sicurezza previsto nella sezione II del Codice e nell'art. 32 del Regolamento.

Il Fornitore/Appaltatore si impegna altresì a conservare e trattare come confidenziali tutti i dati personali ricevuti dalla Committente, che saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione della presente Ordinanza e a non comunicare tali dati a terzi, salvo che tale comunicazione sia necessaria ai fini dell'esecuzione della presente ordinazione ed entro i limiti consentiti dalla legge. Il Fornitore/Appaltatore si impegna inoltre a divulgare l'informativa sul trattamento dei dati personali, resa disponibile dalla Committente nella sezione "Documentazione contrattuale" del sito www.edison.it, ai propri dipendenti e/o collaboratori in qualità di soggetti interessati ove siano oggetto di trattamento da parte di quest'ultima.

In caso di violazione del presente articolo e, più in generale, delle disposizioni del Codice e del Regolamento, il Fornitore/Appaltatore si impegna a manlevare la Committente da eventuali contestazioni o pretese che possano essere avanzate dagli interessati sulla base dei diritti loro attribuiti dal Codice e dal Capo III del Regolamento, ovvero sanzioni che possano essere comminate dalle Autorità competenti per trattamento illegittimo o a causa di un uso illecito o comunque non corretto dei dati personali trattati per l'esecuzione della presente ordinazione, nonché da ogni altra contestazione che possa essere mossa dalle suddette Autorità e ad assumersi ogni responsabilità che possa derivare dalla propria condotta attiva o omissiva.

24. RISOLUZIONE, RECESSO E CESSIONE

- 24.1. La Committente avrà diritto di risolvere totalmente o parzialmente l'Ordinazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1454 e ss. del codice civile mediante notifica scritta al Fornitore/Appaltatore, a mezzo di lettera Raccomandata A.R., qualora il Fornitore/Appaltatore sia inadempiente rispetto alle pattuizioni dell'Ordinazione, non svolga le attività affidate con la necessaria diligenza ed in totale conformità alle normative vigenti e non intraprenda le azioni necessarie per rimediare tali inadempienze entro 15 giorni dalla notifica scritta delle stesse, ovvero non prosegua diligentemente le azioni intraprese per riparare alle inadempienze notificate; In tal caso il Fornitore/Appaltatore interromperà immediatamente l'esecuzione della fornitura o compimento di opere e servizi per la parte oggetto di risoluzione, intraprendendo ogni necessaria azione presso i Subfornitori relativamente alle parti date in subappalto e continuerà con diligenza l'esecuzione della parte di fornitura o dei servizi non oggetto di risoluzione.
- 24.2. In ogni caso di risoluzione totale o parziale di cui al paragrafo 24.1, in relazione alla parte di fornitura o al compimento di opere e servizi oggetto di risoluzione e fatto salvo ogni altro diritto al risarcimento del maggior danno della Committente verso il Fornitore/Appaltatore, la Committente avrà il diritto di:
- i. prendere possesso, in tutto o in parte, della parte della fornitura, dei servizi e opere compiute oggetto della risoluzione in possesso del Fornitore/Appaltatore, quale che sia il suo stadio di completamento, ed utilizzarla per fare completare ad altri la parte di fornitura oggetto della risoluzione o parte della stessa;
 - ii. commissionare ad altri la fornitura di prodotti o il compimento di servizi e opere equivalenti alla parte di fornitura, opere e servizi oggetto di risoluzione o a parte della stessa;
 - iii. addebitare al Fornitore/Appaltatore tutte le opere ed i costi addizionali sostenuti dal Committente in accordo a quanto qui previsto per l'ottenimento della fornitura, delle opere e/o dei servizi rispetto al prezzo stabilito nelle Condizioni Particolari.
- 24.3. In caso di risoluzione parziale della fornitura o dei servizi di cui al paragrafo 24.1 e per quanto si riferisce alla parte di fornitura o al compimento di opere e servizi non oggetto di risoluzione si applicheranno le seguenti pattuizioni:
- i. le pattuizioni dell'Ordinazione rimarranno valide per quanto applicabili alla parte di fornitura, alle opere o servizi prestati non oggetto di risoluzione;
 - ii. sarà stabilita un'appropriata riduzione del prezzo dell'Ordinazione, a seguito della riduzione dello scopo della fornitura, delle opere compiute o dei servizi prestati, sulla base dei componenti del prezzo o dei prezzi unitari indicati in Ordinazione, ove previsti, o altrimenti sarà negoziata tra le parti;
 - iii. la Committente avrà il diritto di operare ritenute sulle somme dovute o che saranno in seguito dovute al Fornitore/Appaltatore (o addebitare al Fornitore/Appaltatore) per un ammontare tale da garantire alla Committente il recupero delle somme che possano risultare in seguito a carico del Fornitore/Appaltatore, nei termini di cui al paragrafo 24.2;
 - iv. il Fornitore/Appaltatore non avrà diritto a poter vantare pretese di alcun titolo nei confronti della Committente.
- 24.4. Nessuna controversia tra il Fornitore/Appaltatore e la Committente in merito alla risoluzione od in conseguenza della stessa sollevata dal Fornitore/Appaltatore dall'obbligo di mettere a disposizione della Committente la fornitura, le opere compiute e i servizi prestati, richiesti nei termini di cui al paragrafo 24.2. i).
- 24.5. Ove le parti riconoscano che eventi di Forza Maggiore ritardino le consegne o le prestazioni di servizi o il compimento di opere previste per un periodo superiore a 3 mesi o impediscano definitivamente il proseguimento ed il completamento della fornitura o dei servizi, ciascuna parte avrà il diritto di recedere dall'Ordinazione mediante comunicazione scritta all'altra. In tal caso, le parti collaboreranno per il migliore utilizzo di quanto già realizzato dal Fornitore/Appaltatore e/o Consulente a fronte dell'Ordinazione prima del recesso.
- 24.6. La Committente ha altresì diritto di recedere dall'Ordinazione, con lettera raccomandata A/R o strumento avente medesimo valore, inviata al Fornitore/Appaltatore, qualora:
- i. si verifichi la perdita di autonomia imprenditoriale, la manifesta insolvenza nei confronti dei propri Fornitori da parte del Fornitore/Appaltatore, l'apertura di procedure concorsuali;

- ii. un'autorità competente abbia instaurato un'azione o procedimento per la messa in liquidazione del Fornitore/Appaltatore o per l'interruzione o sospensione delle sue attività operative;
 - iii. il Fornitore/Appaltatore sia sottoposto in amministrazione controllata a beneficio degli obbligazionisti e di altri creditori del Fornitore/Appaltatore;
 - iv. la Committente cessi lo svolgimento dell'attività cui l'Ordinazione si riferisce, anche in conseguenza della chiusura delle proprie unità operative/siti/cantieri;
 - v. la Committente, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, non abbia più interesse nell'esecuzione dell'Ordinazione senza doverne dare giustificazione al Fornitore/Appaltatore, riconoscendo a quest'ultimo solo il compenso delle attività e dei servizi fino a quel momento compiuti, senza che il Fornitore/Appaltatore possa chiedere maggiori danni e/o indennizzi.
- 24.7. La Committente ha la facoltà di cedere l'Ordinazione, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, senza espresso consenso del Fornitore/Appaltatore, alle sue società controllate, controllanti o comunque facenti parte del Gruppo Edison.

25. PREZZI

- 25.1. Fatto salvo quanto eventualmente precisato nel testo delle Condizioni Particolari all'Art. "INVARIABILITA' PREZZI", i prezzi indicati nel testo delle Condizioni Particolari agli Artt. "COMPENSO" o "IMPORTI", si intendono fissi ed invariabili, con rinuncia da parte del Fornitore/Appaltatore a richieste di revisione in deroga agli Artt. 1464 e 1664 c.c., intendendosi gli stessi congrui e comprensivi di maggiori oneri relativi al verificarsi di aumenti di costo, in qualunque misura, della manodopera e relativi oneri, dei materiali, dei trasporti, dei noli e dei cambi ed inoltre a cause imprevedibili eventualmente sopravvenute durante l'esecuzione dei lavori.
- 25.2. Eventuali aumenti di prezzo dovuti a modifiche richieste dalla Committente, dovranno essere preventivamente comunicati dal Fornitore/Appaltatore in conformità a quanto previsto all'Art. 13 e, in ogni caso, si riterranno validi e vincolanti per la Committente solo se preventivamente accettati per iscritto da quest'ultima con l'emissione di Variante dell'Ordinazione oppure con una nuova Ordinazione il cui prezzo sarà definito nelle Condizioni Particolari all'Art. "VARIANTI".
- 25.3. In nessun caso il Fornitore/Appaltatore avrà diritto di ottenere revisioni del prezzo per aumento di costi per l'esecuzione della fornitura di cose, per la prestazione dei servizi o per il compimento di opere.
- 25.4. La Committente s'impegna a corrispondere al Fornitore/Appaltatore, per il compimento dell'opera e l'esecuzione dei servizi ed ogni altra prestazione accessoria assunta con l'Ordinazione ed in caso di scioglimento dell'eventuale Opzione, i prezzi complessivi a forfait, onnicomprensivi, fissi e non revisionabili, indicati nel testo delle Condizioni Particolari all'Art. "COMPENSI"; oppure derivanti dalla contabilizzazione di quanto indicato nel testo delle Condizioni generali agli Artt. "OGGETTO DELL'ORDINAZIONE" ed "OPZIONI" per le quantità effettivamente eseguite, sulla base dei prezzi unitari, onnicomprensivi, fissi e non revisionabili, indicati nel testo delle Condizioni Particolari all'Art. "COMPENSO" con riferimento alle singole posizioni degli Articoli stessi.
- 25.5. I prezzi complessivi a forfait/ed unitari remunerano anche tutti quegli adempimenti ed attività complementari che, pur non descritti o richiamati nei documenti dell'Ordinazione per semplicità od omissione, sono necessari per il completamento dell'opera a regola d'arte e per renderla atta all'utilizzazione pattuita e per la prestazione dei servizi.
- 25.6. I prezzi esposti, remunerano inoltre le garanzie fornite dal Fornitore/Appaltatore in relazione a tutti i materiali, alle prestazioni, al montaggio dell'opera ed al regolare funzionamento della stessa ed alla prestazione dei servizi.
- 25.7. Il Fornitore/Appaltatore riconosce che l'importo complessivo pattuito comprende i costi per la sicurezza nella misura indicata dall'Art. "COMPENSO" del testo delle Condizioni Particolari; il Fornitore/Appaltatore dichiara che tali costi sono ampiamente e pienamente remunerativi dei costi effettivamente sostenuti per garantire la migliore sicurezza dei lavoratori propri dipendenti e di terzi. La Committente si riserva il diritto di domandare al Fornitore/Appaltatore il dettaglio dei suddetti costi.

26. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 26.1. Tutti i documenti relativi all'Ordinazione comprese le presenti Condizioni Generali d'Acquisto, saranno interpretati e governati secondo la legge italiana.
- 26.2. Le parti espressamente convengono che ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra loro in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione dell'Ordinazione sarà di esclusiva competenza del Foro di Torino.

27. DATI SUL FORNITORE/APPALTATORE

- 27.1. Il Fornitore/Appaltatore, garantendone la veridicità, si impegna a fornire dati e informazioni riguardanti la propria attività o struttura proprietaria ed organizzativa, le situazioni di bilancio, le procedure e le certificazioni di qualità, eventualmente con la compilazione e restituzione alla Committente di moduli che quest'ultima inviasse al Fornitore/Appaltatore.
- 27.2. La Committente si impegna a tenere strettamente riservati i dati e le informazioni di cui sopra che verranno utilizzati esclusivamente ai fini dei rapporti in essere con il Fornitore/Appaltatore.
- 27.3. Restando invariati gli obblighi suddetti, le informazioni di cui ai punti precedenti possono essere fornite anche in via elettronica mediante il Portale Fornitore del Gruppo Edison.

28. RAPPRESENTANTI

Il Fornitore/Appaltatore si impegna a non utilizzare nei rapporti commerciali con la Committente rappresentanti ed intermediari.

29. SUBAPPALTO

- 29.1. I subappalti sono vietati sotto qualsiasi forma, salvo diversa indicazione nelle Condizioni Particolari, o specifica autorizzazione scritta della Committente fermo restando che non potrà essere concessa l'autorizzazione al subappalto dell'intera opera o servizio.
- 29.2. L'eventuale richiesta di autorizzazione del subappalto deve essere adeguatamente motivata e contenere tutte le informazioni utili al fine di consentire alla Committente le opportune valutazioni e dovrà essere presentata nelle modalità precisate al paragrafo 5 del presente Articolo. Il contratto di subappalto dovrà essere stipulato per iscritto, dovrà prevedere gli stessi obblighi e oneri assunti dal Fornitore/Appaltatore nell'Ordinazione e dovrà essere consegnato in copia alla Committente, a sua richiesta. Il Fornitore/Appaltatore dovrà inserire in ogni contratto di subappalto una clausola che permetta, su richiesta della Committente, la cessione del contratto di subappalto alla medesima. Il Fornitore/Appaltatore è direttamente responsabile nei confronti della Committente dell'operato dei suoi subappaltatori e dei loro lavoratori dipendenti e deve, in ogni caso, tenere indenne la Committente da qualsiasi loro richiesta e pretesa. Il Fornitore/Appaltatore garantirà, con il suo Responsabile di Cantiere, anche il presidio delle attività dei suoi subappaltatori.
- 29.3. E' a cura del Fornitore/Appaltatore la verifica della idoneità tecnico-professionale, in particolare per gli aspetti di sicurezza e protezione ambientale, dei subappaltatori ai quali intende ricorrere dandone evidenza, secondo le definizioni dell'art. 26, comma 1, lettera a, punto 2 e dell'art. 89, comma 1, lettera l del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
E' responsabilità del Fornitore/Appaltatore verificare che il Subappaltatore abbia regolarmente versato le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente i contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dei dipendenti cui è tenuto; a tal fine si impegna a produrre specifica documentazione attestante quanto sopra. Resta inteso che la violazione di quanto sopra da parte del Fornitore/Appaltatore costituisce grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
- 29.4. Il pagamento del compenso da parte della Committente al Fornitore/Appaltatore alle scadenze contrattuali è subordinato all'acquisizione della documentazione di cui al paragrafo precedente che resta quale onere esclusivo a carico del Fornitore/Appaltatore. Alle Imprese subappaltatrici autorizzate devono essere trasferite, a cura del Fornitore/Appaltatore, tutte le informazioni/obblighi concordati con la Committente. Nel caso in cui il subappalto riguardi un consorzio o un raggruppamento temporaneo di imprese dovrà essere fornita copia dell'atto costitutivo del consorzio o del raggruppamento temporaneo e l'elenco delle società associate

- con l'indicazione del ruolo di ciascuna di esse nell'esecuzione dell'Ordinazione. Ogni impresa appartenente al consorzio o al raggruppamento dovrà presentare la documentazione richiesta.
- 29.5. Il mancato rispetto delle clausole che precedono determinerà la facoltà della Committente di risolvere l'Ordinazione. In caso di subappalto, il Fornitore/Appaltatore dovrà presentare richiesta di autorizzazione al subappalto con anticipo di 15 giorni lavorativi rispetto alla data di inizio lavori, adottando le procedure previste dalle specifiche tecniche di cui alle Condizioni Particolari ovvero nei termini e modalità indicate dalla Direzione Procurement, il Fornitore/Appaltatore dovrà riportare in calce alla richiesta la seguente nota: *“Si dà assicurazione che l'impresa subappaltatrice è in possesso dell'idoneità tecnico professionale richiesta ai sensi dell'Art. 26 comma 1, lettera a) e dell'art. 89, comma 1, lettera l del D.Lgs 81/08 e s.m.i. inoltre si assicura che si è provveduto ad informare l'impresa medesima sui rischi specifici e interferenziali esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza previste, così come risulta dalla dichiarazione rilasciata che si allega in copia alla presente.”*, ed inoltre dovrà allegare alla stessa copia della dichiarazione fatta al Fornitore/Appaltatore dal proprio Subappaltatore, come da facsimile allo stesso inviato.
- 29.6. Per attività connesse alla gestione rifiuti, l'eventuale richiesta di subappalto dovrà seguire tassativamente le indicazioni presenti all'interno del Capitolato Generale di riferimento. Il Fornitore/Appaltatore dovrà fornire evidenza del fatto che il proprio subappaltatore sia in possesso di personale e mezzi propri e regolarmente autorizzato secondo quanto previsto dalla normativa di settore in vigore.

30. AMBIENTE E SICUREZZA

30.1. Informazioni Generali

Per quanto attiene lo svolgimento dell'intervento il Fornitore/Appaltatore consulterà gli incaricati della Committente per ottenere indicazioni ed istruzioni attinenti l'espletamento del lavoro affidato.

Al fine di dare attuazione a quanto richiesto sensi dell'Art. 26 comma 1, lettera a) e dell'art. 89, comma 1, lettera l del D.Lgs 81/08 e s.m.i il responsabile incaricato dell'Ente richiedente i lavori della Committente, d'intesa con i responsabili del Compensorio/Stabilimento in cui si troverà ad operare il Fornitore/Appaltatore, provvederà a fornire al Fornitore/Appaltatore un prospetto informativo sui rischi specifici ed interferenziali esistenti, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e su altre circostanze e/o condizioni che possono influire sull'esecuzione dei lavori e sui rischi, in modo da permettere al Fornitore/Appaltatore di valutare i rischi relativi all'ambiente di lavoro e di integrarli con quelli specifici della propria attività, in modo da procedere alla predisposizione delle idonee misure di sicurezza.

Tale scambio di informazioni dovrà avvenire anticipatamente rispetto all'esecuzione delle attività: (normalmente avviene già in fase di richiesta di offerta all'atto del sopralluogo nei casi in cui il lavoro preveda una preventiva ispezione del cantiere da parte del potenziale Fornitore/Appaltatore) e sarà sempre formalizzato, mediante documentazione redatta con il coordinamento dei referenti della Committente ed eventualmente aggiornata durante l'esecuzione dei lavori, qualora questa evolva in modo diverso dal previsto per necessità o modifiche intervenute in corso d'opera, e/o si modifichi l'utilizzazione e l'organizzazione dei luoghi di lavoro, in modo che il Fornitore/Appaltatore possa riformulare la propria valutazione dei rischi e mettere in atto le misure di prevenzione e protezione definite dal committente relativamente ai rischi di interferenza.

Per quanto sopra l'esecuzione dell'attività sarà preceduta da una ricognizione dei luoghi da parte del Fornitore/Appaltatore ove l'attività oggetto dei lavori sarà eseguita, per rilevare le condizioni generali e specifiche insite nell'attività, nonché le misure di prevenzione generali e specifiche che saranno conseguentemente adottate.

30.2. Obblighi del Fornitore/Appaltatore

Per tutta la durata dell'Ordinazione, è a carico del Fornitore/Appaltatore la piena ed esclusiva responsabilità tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altro obbligo previsto dalla legge applicabile in materia di esecuzione dei lavori o da essa conseguente, sia nei confronti della Committente che di terzi; inoltre il Fornitore/Appaltatore deve attenersi scrupolosamente alle norme e regolamenti vigenti nei Compensori/Stabilimenti in cui Si trova ad operare.

Il Fornitore/Appaltatore e si impegna altresì a:

- i. applicare i CCNL e gli accordi integrativi per il personale dallo stesso assunto e preposto all'esecuzione dei lavori;
- ii. osservare le normative e leggi vigenti in materia di assunzioni, previdenza ed assicurazioni sociali, istituendo le regolari posizioni assicurative;
- iii. inviare alla Committente, nei termini previsti dal precedente art. 2.10 che precede, copia dei versamenti tributari, contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici;
- iv. informare periodicamente la Committente sull'andamento dei lavori;
- v. fornire ai propri dipendenti che operano all'interno di cantieri la tessera di riconoscimento, di cui all'art. 18 del D.L.gs. n.81/08 e della successiva Legge n. 136 del 13 agosto 2010 completa di tutti i dati previsti dalle specifiche disposizioni legislative.
- vi. Inoltre, con l'accettazione e la sottoscrizione del presente documento il Fornitore/Appaltatore dichiara e garantisce alla Committente:
 - che tutti gli oneri legali, economici e assicurativi, previdenziali, contrattuali e di qualsiasi altro genere, derivanti dal rapporto di lavoro con il proprio personale ed i propri terzi ausiliari, ivi inclusi gli oneri tributari, rimarranno a proprio integrale ed esclusivo carico. In particolare il Fornitore/Appaltatore, in caso di qualsivoglia azione, giudiziale e non, richiesta, pretesa avanzata nei confronti della Committente dal proprio personale dipendente e da propri terzi ausiliari, da Enti Previdenziali o da Pubbliche Autorità dell'Amministrazione Finanziaria, si impegna, anche dopo la scadenza dell'Ordinazione, nei limiti di prescrizione di cui alle norme di legge a: (i) intervenire prontamente per porre rimedio alla eventuale inadempienza o irregolarità contestata; (ii) fornire alla Committente qualsiasi informazione e documentazione necessaria alla conoscenza della situazione contrattuale retributiva e della posizione assicurativa obbligatoria dei propri dipendenti e dei propri terzi ausiliari in conformità a quanto richiesto dalla Norme di Legge (quale in via non esaustiva il Documento Unico di Regolarità Contributiva: "DURC"); (iii) mantenere la Committente manlevata ed indenne da qualsivoglia rivendicazione e/o azione avanzata dai soggetti suindicati in relazione alle attività di cui all'Ordinazione; e (iv) rimborsare alla Committente qualsiasi onere e spesa sostenuta in conseguenza delle suddette azioni;
 - di essere perfettamente a conoscenza dei luoghi in cui dovranno essere eseguiti i lavori e di essere edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo; si impegna quindi a non sollevare eccezioni per qualsiasi difficoltà che dovesse intervenire nel corso dei lavori;
 - la Propria responsabilità per i sinistri che nell'esecuzione dei lavori accadessero a dipendenti Propri e/o di eventuali Subappaltatori e/o alle cose, per cause inerenti ai lavori stessi; dichiara altresì che terrà indenne la Committente per tutti i danni per i quali il lavoratore dipendente del Fornitore/Appaltatore o del subappaltatore non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL;
 - che le indennità che dovessero spettare a favore di qualunque avente diritto sono a proprio carico, dichiara inoltre e garantisce di sollevare fin da ora e di mantenere indenne la Committente da qualsiasi azione o pretesa.

30.2.1 Norme Comportamentali in Campo Ambientale

Al fine di rispondere alle sfide relative allo sviluppo sostenibile e di avere una visione d'insieme della catena del valore del bene/servizio acquistato, la Committente si è posta l'obiettivo di controllare gli impatti ambientali e di ottenere e mantenere la certificazione UNI EN ISO 14001 per tutte le sue attività.

Nel quadro delle sue politiche ambientali, la Committente si è impegnata, tra l'altro a:

- i. ridurre il consumo di energie non-rinnovabili;
- ii. prevenire l'inquinamento e controllare le emissioni di gas serra;
- iii. promuovere salute e sicurezza;
- iv. valutare le fasi del ciclo di vita del bene/servizio - che comprendono l'acquisizione delle materie prime, la progettazione, la produzione, il trasporto/la consegna, l'utilizzo, il trattamento di fine vita e lo smaltimento finale al fine di migliorare la gestione delle risorse e la diminuzione dei rifiuti, riducendo così i costi per l'organizzazione e per i suoi partner in tutte le fasi;

In particolare, la Committente è impegnata in un processo teso al miglioramento continuo finalizzato alla certificazione UNI EN ISO 14001 per tutti i suoi siti.

Nel processo di appalto e nell'esecuzione delle Ordinanze, la Committente si è quindi impegnata a identificare gli aspetti più delicati rispetto all'ambiente e, in particolare, gli aspetti relativi alla riduzione dei rifiuti (riciclo) e all'uso di prodotti chimici.

In linea generale il Fornitore/Appaltatore, relativamente all'oggetto dell'Ordinazione si impegna a selezionare e proporre soluzioni tecniche pensate e realizzate per essere sostenibili a livello ambientale sia durante il ciclo di vita utile, sia per quanto riguarda le successive fasi della dismissione e smaltimento, dovendone dare evidenza in fase di offerta per consentire alla Committente di effettuare le necessarie valutazioni sul ciclo dei beni e dei servizi ai fini della valutazione dei costi e dei benefici nella successiva gestione ambientale.

Il Fornitore/Appaltatore è tenuto, ad informare i propri subappaltatori, i quali dovranno eseguire l'Ordinazione in osservanza dei regolamenti applicabili.

Al fine di permettere alla Committente di rispettare gli impegni relativi alla certificazione UNI EN ISO 14001, al Fornitore/Appaltatore sarà domandato, nell'esecuzione dell'Ordinazione, di fornire alla Committente le informazioni relative al rispetto dell'ambiente (impegni esistenti, iniziative di miglioramento pianificate, diminuzione o prevenzione dell'impatto ottenute etc.) e di segnalare qualsiasi circostanza che potrebbe avere un impatto significativo sull'ambiente.

Il Fornitore/Appaltatore, anche nello svolgimento delle proprie attività nelle unità operative/siti/cantieri della Committente, si impegna ad:

- i. intraprendere tutte le azioni necessarie ad evitare l'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, che potrebbe essere provocato dal Fornitore/Appaltatore o dai loro subappaltatori nell'esecuzione dell'Ordinazione, inclusi i trasporti relativi all'esecuzione dell'Ordinazione, laddove essi siano parte degli obblighi contenuti nell'Ordinazione. Nel caso di inquinamento accidentale, il Fornitore/Appaltatore dovrà farsi carico delle operazioni di bonifica di cui sarà responsabile. Nel caso di inquinamento accidentale il Fornitore/Appaltatore dovrà tempestivamente informare la Committente in merito all'evento, alle prime misure di bonifica pianificate e alle tempistiche di esecuzione; il Fornitore/Appaltatore dovrà tempestivamente inviare alla Committente un'analisi iniziale circa le conseguenze dell'inquinamento;
- ii. osservare scrupolosamente e senza eccezioni od esclusioni tutte le normative in materia di tutela dell'ambiente, nonché le norme e prescrizioni vigenti nelle unità operative/siti/cantieri della Committente in cui opererà il Fornitore/Appaltatore ed in particolare.

- **Rifiuti**

Il Fornitore/Appaltatore che svolge la Sua attività nelle unità operative/siti/cantieri della Committente è responsabile, secondo la normativa vigente ed applicabile, della gestione dei rifiuti derivanti dalla Propria attività e del loro corretto smaltimento, compreso i rifiuti solidi assimilabili agli urbani.

- **Rumore esterno**

Il Fornitore/Appaltatore che svolge la Sua attività nelle unità operative/siti/cantieri della Committente è tenuto a garantire che le Proprie attività non peggiorino il preesistente livello di impatto sul rumore esterno, anche in relazione alle emissioni sonore prodotte dalle altre Società esistenti nel Comprensorio.

Ogni variazione di attività dovrà essere preventivamente valutata sotto il predetto profilo sicché la valutazione sia tenuta costantemente aggiornata e verificata nel rispetto di quanto previsto.

- **Emissioni in atmosfera**

Il Fornitore/Appaltatore è tenuto a garantire che le Proprie attività non comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni esistenti autorizzate. In ogni caso, dovrà provvedere a quanto disposto dalla normativa specifica di settore, in particolare D.lgs 152 /06 e s.m.i..

- **Scarichi idrici**

Il Fornitore/Appaltatore che svolge la Sua attività nelle unità operative/siti/cantieri della Committente dovrà garantire la qualità delle acque reflue attraverso il regolare andamento degli scarichi idrici, per i quali dovranno essere predisposti, ove non vi fossero, idonei pozzetti di ispezione a valle dei lotti terzarizzati e/o concessi in comodato d'uso.

- **Suolo e sottosuolo**

Il Fornitore/Appaltatore dovrà porre la massima attenzione per impedire ogni possibile inquinamento del suolo e del sottosuolo provvedendo, ove accadesse, alle azioni opportune e necessarie nel rispetto della normativa vigente.

- **Agenti Chimici**

Il Fornitore/Appaltatore che per lo svolgimento dell'attività affidata nelle unità operative/siti/cantieri utilizza sostanze e prodotti/miscele pericolose contemplate dalla normativa in materia dovrà trasmettere copia delle schede di sicurezza aggiornate al committente e attenersi alle prescrizioni riportate in esse.

Dovrà, altresì, movimentare i suddetti prodotti in idonei contenitori avendo cura che i medesimi siano correttamente etichettati e adeguati ad evitare sversamenti accidentali.

- **Gestione ambientale**

Il Fornitore/Appaltatore, deve applicare norme ambientali in accordo con i principi di politica e gestione ambientale della Committente; dovrà inoltre rispettare procedure/istruzioni operative di sua competenza, stabilite e formalizzate dalla Committente, in materia di gestione ambientale.

Gli obblighi del Fornitore/Appaltatore ai sensi del presente saranno valutati con riferimento ai e entro i limiti degli incarichi affidati al Fornitore/Appaltatore sulla base della sua specifica competenza.

Salvo quanto previsto nel seguente paragrafo, se la Committente non concorda con le operazioni di bonifica proposte dal Fornitore/Appaltatore, la Committente e il Fornitore/Appaltatore dovranno incontrarsi per raggiungere un accordo. In assenza di accordo, la Committente si riserva il diritto di domandare al Fornitore/Appaltatore, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, di intraprendere le misure prescelte dalla Committente. Se il Fornitore/Appaltatore non intraprende tali misure entro il termine indicato nella suddetta comunicazione, la Committente avrà il diritto di domandare a un terzo di eseguire le misure necessarie a spese del Fornitore/Appaltatore.

Nel caso di emergenza o di pericolo imminente, la Committente potrà domandare al Fornitore/Appaltatore o ad un terzo di eseguire le misure che ritiene appropriate.

30.2.2 Norme Comportamentali in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro

Il Fornitore/Appaltatore è responsabile dell'osservanza di tutta la vigente normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro, intendendosi per essa non solo le norme di legge e regolamentari, ma anche tutte le norme di buona tecnica (Norme CEN, CENELEC, CEI, UNI EN, ISO, ecc), e della predisposizione delle relative misure e cautele.

Il Fornitore/Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi di cui al D.lgs 81/08 e s.m.i, in particolare si impegna all'adempimento degli obblighi di cui al comma 3 dell'art. 26 del citato decreto, restando inteso che l'onere del coordinamento a carico della Committente non si estende ai rischi specifici propri dell'attività del Fornitore/Appaltatore, la cui gestione e tutela rimane quindi esclusivamente a carico di quest'ultimo.

Il Fornitore/Appaltatore si assume la piena e totale responsabilità civile e penale sia verso i propri dipendenti o subappaltatori, sia verso i terzi a fronte di qualsiasi infortunio sul lavoro a qualsiasi causa questo debba essere attribuito.

Sarà cura ed onere del Fornitore/Appaltatore stipulare e mantenere in vigore per la durata dei lavori tutte le assicurazioni per infortuni, malattie professionali o altro previste dalla legge per quanto riguarda i propri dipendenti addetti all'esecuzione delle prestazioni comprese le assicurazioni automobilistiche per danni a terzi, secondo quanto meglio specificato all'Art. 30.2.3.

Eventuali danni causati dall'inosservanza delle norme di sicurezza e comunque dall'inosservanza delle leggi e regolamenti in vigore, ancorché senza copertura assicurativa, sono integralmente a carico del Fornitore/Appaltatore.

- **Lavori Edili di Ingegneria Civile**

Nell'esecuzione dei lavori edili o di ingegneria civile che rientrino nell'allegato X del D. Lgs 81/08 e s.m.i., l'Appaltatore avrà il dovere di dare puntuale e compiuta esecuzione a tutte le misure definite dalla Committente o dal Responsabile dei Lavori da questa nominato e contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, cooperando in forma attiva con il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Sarà compito e responsabilità del Fornitore/Appaltatore dare piena attuazione a tutte le norme vigenti in materia di prevenzione ed ecologia nella rimozione, deposito e stoccaggio dei materiali pericolosi e di quelli derivanti dalle demolizioni e producendo idonea documentazione a supporto relativamente alla corretta gestione dei rifiuti di propria produzione all'interno del cantiere.

- **Piano Operativo di Sicurezza**

Il Fornitore/Appaltatore redigerà il Piano Operativo di Sicurezza (POS) per ogni tipo di fornitura/appalto nelle modalità previste dal punto 3.2 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. analizzando nello stesso i fattori di rischio relativi alle proprie attività specifiche, ai propri processi di costruzione e di esecuzione delle opere oggetto dell'appalto o della fornitura. Il POS dovrà essere redatto in accordo con i documenti di coordinamento emessi dalla Committente per i diversi tipi di lavori (Piano di Sicurezza e Coordinamento per i lavori ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; /DUVRI / Verbale di sopralluogo / Permesso di lavoro in tutti gli altri casi) e dovrà risultare congruo con i POS di eventuali propri e Subappaltatori/Subfornitori.

L'attività oggetto di contratto non potrà essere intrapresa senza che il POS sia stato previamente consegnato dal Fornitore/Appaltatore (e/o dal Subappaltatore/Subfornitore, attraverso il Fornitore/Appaltatore) alla Committente e ai referenti della stessa (Coordinatore per l'esecuzione, referente UO/sito/cantiere) e approvato.

Le misure di sicurezza concordate ed individuate nel POS saranno poste in essere prima dell'inizio di esecuzione dei lavori dal Fornitore/Appaltatore.

Qualunque situazione, nuova o diversa, che dovesse emergere durante l'esecuzione delle attività oggetto di appalto, tale da modificare le valutazioni che hanno portato alla sottoscrizione del contratto di appalto e del PSC, sarà prontamente segnalata in forma scritta dall'Appaltatore/Fornitore alla Committente e viceversa, al fine d'individuare le ulteriori misure da adottare.

Una copia del POS deve essere depositata presso il luogo ove si eseguono i lavori a disposizione degli enti preposti al controllo o vigilanza.

- **Responsabile di Cantiere del Fornitore/Appaltatore:**

Il Fornitore/Appaltatore deve nominare il proprio Responsabile di cantiere e comunicarlo preventivamente all'inizio dei lavori all'Ente della Committente richiedente i lavori.

- **Derivazioni/Estensioni di strutture di competenza del Fornitore/Appaltatore:**

Il Fornitore/Appaltatore, per le proprie necessità di lavorazioni, montaggi, installazioni, ecc., derivandosi dalle strutture di base dell'opera (sito operativo, impianto) all'area di propria competenza, deve evitare manomissioni delle strutture originali.

I dirigenti e preposti del Fornitore/Appaltatore devono essere tenuti al corrente di quanto sopra, anche in caso che ciò riguardi gli eventuali subappaltatori autorizzati del Fornitore/Appaltatore. La Committente, nel costante impegno a coniugare performance industriali e responsabilità sociale, richiede un elevato livello di attenzione in materia di salute sicurezza quale responsabilità sociale nei confronti dei dipendenti e di quelli dei Fornitori/Appaltatori. Pertanto, nel caso di eventuali infortuni, medicazione o mancato infortunio, occorsi presso le unità operative/siti/ cantieri della Committente, al personale del Fornitore/Appaltatore (o di eventuali subappaltatori autorizzati) o danni provocati o riscontrati sulle strutture dell'opera, deve essere immediatamente informato il responsabile della Committente con nota scritta, preceduta da informazione verbale nei casi di urgenza

In ogni caso è fatto espresso obbligo di porre immediatamente in atto, da parte del Fornitore/Appaltatore responsabile del danno e del riscontro del medesimo, ogni provvedimento atto ad evitare fattori di rischio alle persone presenti e/o operanti nell'area.

Il Responsabile della Committente provvederà allo scambio di tali informazioni tra tutte le Ditte e/o persone presenti e/o operanti nell'area.

- **Informazioni ai lavoratori del Fornitore/Appaltatore**

Prima che l'esecuzione dell'Ordinazione abbia inizio, il Fornitore/Appaltatore deve rendere edotto il proprio personale dipendente (e i subappaltatori autorizzati) dei rischi generali, specifici e interferenziali connessi allo svolgimento delle attività, nonché di tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi e/o cautele previste (POS/PSC/ /DUVRI).

30.2.3. Assicurazioni RCT e INFORTUNI

Il Fornitore/Appaltatore deve stipulare e mantenere in vigore, a propria cura e spese, con primarie compagnie di assicurazione, per tutto il periodo di esecuzione dell'Ordinazione, le assicurazioni previste dalla legge e quelle di seguito elencate:

i. **responsabilità civile verso terzi (RCT)**

assicurazione di responsabilità civile verso terzi con massimale pari, salvo diversa pattuizione contrattuale, ad almeno 1.500.000.= di euro (unmilione cinquecentomila) per singolo evento che causi infortuni e/o morte di persone, perdite e/o danni;

Per contratti di collaborazione per prestazioni intellettuali il massimale RCT dovrà essere pari, salvo diversa pattuizione contrattuale, ad almeno Euro 500.000= (cinquecentomila).

ii. **assicurazione contro gli infortuni**

assicurazione contro gli infortuni di tutto il proprio personale in aggiunta alle eventuali coperture di legge, per tutti i casi di attività di cantiere aventi durata complessiva, anche non continuativa, superiore a 5 (cinque) giorni, i cui massimali non potranno essere inferiori, per ciascuna persona, ai seguenti valori:

- in caso di morte: 5 volte la retribuzione annua o importo fisso non inferiore a euro 100.000=;

- in caso di invalidità permanente: 7 volte la retribuzione annua o importo fisso non inferiore a euro 100.000.

In ogni caso il capitale assicurato per entrambi i casi non potrà essere inferiore a euro 100.000=

Eventuali franchigie incluse nelle polizze di cui sopra sono a carico del Fornitore/Appaltatore. Tutte le polizze assicurative stipulate dal Fornitore/Appaltatore devono contenere la seguente clausola di rinuncia dei diritti di surrogazione:

“Gli assicuratori rinunciano espressamente ai loro diritti espliciti ed impliciti di surrogazione nei confronti della Committente, sue consociate, loro assicuratori, dipendenti e rappresentanti.”.

Il Fornitore/Appaltatore non potrà iniziare alcuna attività in cantiere finché non avrà inoltrato alla Committente le dichiarazioni di vigenza assicurativa rilasciate dalla compagnia di assicurazione, dal broker o dall'agente, contenenti le informazioni richieste dalla Committente, a conferma delle avvenute coperture assicurative.

Inoltre il Fornitore/Appaltatore deve inserire in eventuali subappalti clausole uguali a quelle del presente Articolo per regolamentare l'obbligo dei subappaltatori a stipulare e mantenere operanti polizze assicurative, e deve pure controllare, sia prima dell'inizio delle attività di cantiere che durante l'esecuzione degli stessi, la congruità delle predette coperture, la loro conformità alle clausole del presente Articolo nonché la loro validità nel tempo; di tutto ciò Il Fornitore/Appaltatore deve dare conferma alla Committente.

In ogni caso gli obblighi e/o gli adempimenti assicurativi di cui al presente Articolo non limitano in alcun modo le responsabilità del Fornitore/Appaltatore, dei suoi subappaltatori/lavoratori autonomi, loro dipendenti e comunque delle persone di cui devono rispondere.

31. PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI TIPO CONSULENZIALE

L'incarico di consulenza di cui all'Ordinazione è regolamentato dalle seguenti condizioni generali:

- 31.1. In fase di presentazione dell'offerta tecnico/economica alla Committente il Consulente dovrà sempre indicare la Categoria Professionale di appartenenza e la percentuale di contributo previdenziale (ad es. INARCASSA) applicabile al prezzo complessivo d'offerta.
- 31.2. Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'Incarico il Consulente resterà in contatto con i dipendenti incaricati della Committente, per l'ottimale espletamento dell'Incarico stesso.
- 31.3. Durante lo svolgimento dell'Incarico, il Consulente si assume l'obbligo di tenere indenne la Committente da ogni responsabilità per eventuali sinistri che dovessero occorrergli nell'espletamento dell'Incarico stesso.
- 31.4. Il Consulente si obbliga a:
 - i. eseguire personalmente l'Incarico assunto nel caso si tratti di persona fisica o farlo eseguire esclusivamente da proprio personale nel caso si tratti di persona giuridica;
 - ii. eseguire l'Incarico in piena autonomia gestionale mantenendo il controllo pieno e totale della propria attività, utilizzando proprio personale sul quale eserciterà in via esclusiva il potere organizzativo, di sorveglianza e disciplinare;
 - iii. controllare la qualità, affidabilità e tempestività della propria attività; rimane pertanto inteso che è esplicitamente esclusa l'esistenza di un rapporto di impiego e che non potrà essere invocato il relativo trattamento dal personale del Consulente sia per l'espletamento che per la cessazione dell'Incarico stesso;
 - iv. prendere visione dell'informativa rischi redatta dal Committente, ai sensi dell'art 26 Dlgs 81/2008 e s.m.i. e rispettare le indicazioni ivi contenute.

- 31.5. Il Consulente sarà libero di continuare l'esercizio della propria attività professionale con la sola limitazione a non eseguire, per tutta la durata di espletamento dell'incarico, prestazioni di consulenza in conflitto di interesse con l'Incarico stesso.
- 31.6. Quanto prodotto dal Consulente nell'ambito dello svolgimento dell'Incarico resta in piena ed assoluta proprietà della Committente che potrà, a proprio insindacabile giudizio disporre o cederlo a terzi, senza che da parte del Consulente possano venire sollevate obiezioni o pretese di sorta. Il Consulente si impegna a garantire la piena titolarità di eventuali diritti di utilizzazione economica dei risultati diretti dell'Incarico conferito ed a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'Incarico stesso.
- 31.7. La violazione da parte del Consulente degli obblighi di cui ai punti 31.3, 31.4, 31.5 e 31.6 è causa di recesso immediato senza alcun onere a carico della Committente.
- 31.8. Qualora l'espletamento dell'Incarico non proceda secondo quanto previsto nelle presenti condizioni generali, la Committente si riserva di fissare un termine congruo, in relazione all'oggetto delle obbligazioni, affinché il Consulente possa conformarsi alle condizioni predette. Trascorso inutilmente tale termine, la Committente si riserva il diritto di risolvere il rapporto e di quantificare e richiedere il risarcimento dell'eventuale danno subito: in particolare per il mancato rispetto, anche parziale del programma temporale delle prestazioni oggetto dell'Incarico.
- 31.9. Resta inteso che, anche in assenza di inadempienze del Consulente, la Committente si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal rapporto, annullando l'Ordinazione, con il solo rimborso delle spese sostenute ed il pagamento delle prestazioni svolte dal Consulente fino al momento del recesso.
- 31.10. La documentazione fornita dalla Committente, o che comunque la riguardi, dovrà essere restituita al termine dell'espletamento delle prestazioni oggetto dell'Incarico e sarà conservata dal Consulente, quale depositario, con obbligo di custodia, fino al momento della restituzione predetta.
- 31.11. Salvo autorizzazione scritta da parte della Committente, l'Incarico, l'oggetto delle prestazioni da esso previste, le modalità dell'adempimento delle obbligazioni del Consulente, non potranno essere oggetto di diffusione e di informazione pubblicitaria da parte del Consulente e/o nel proprio interesse.

32. APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE

Qualora il presente documento accedesse a un'Ordinazione rientrante nel campo applicativo della Direttiva 2014/25/UE che coordina, tra l'altro, le procedure di appalto degli enti erogatori di energia, le Parti si impegnano all'applicazione delle procedure e di quanto più in generale disposto dalla predetta direttiva.

33. VERIFICA REPUTAZIONALE (INTEGRITY CHECK)

Le Linee Guida Anticorruzione della Committente sottolineano l'impegno, da parte della stessa, a massimizzare l'etica professionale delle proprie controparti, anche attraverso l'adozione di policy interne volte a garantire - a livello sia nazionale che internazionale - il pieno ed incondizionato rispetto della normativa rilevante nell'esercizio dell'attività aziendale.

A tal fine nei casi in cui per finalizzare l'Ordinazione la Committente richieda la documentazione necessaria per la verifica reputazionale, il Fornitore/Appaltatore è tenuto a fornirla in modalità elettronica/telematica adeguatamente compilata, firmata e corredata dei documenti richiesti. In caso di esito negativo della verifica reputazionale oppure di inadempienza, incompletezza o false dichiarazioni, la Committente potrà recedere dall'Ordinazione, con effetto immediato, senza che sia dovuta dalla Committente stessa alcuna penale e con riserva sin da ora di tutelare i propri interessi nelle sedi più opportune. Inoltre, la Committente, previa comunicazione, si riserva la facoltà di richiedere eventuali ulteriori documenti, in aggiunta o in sostituzione di quelli indicati, e/o di modificare la cadenza con cui il Fornitore/Appaltatore sarà tenuto a trasmetterli.

34. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA EX D.Lgs 231/2001 e s.m.i.

Le parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, di quanto disposto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni nonché dal Codice Etico e dal Modello di Organizzazione e di Gestione, adottati dalla Committente ai sensi di tale normativa e pubblicati sul sito della committente o inviati via mail in fase di codifica del Fornitore/Appaltatore. In particolare la Committente dichiara, e il Fornitore/Appaltatore ne prende atto ad ogni effetto, di aver adottato ed efficacemente attuato, con il Codice Etico ed il Modello di Organizzazione e di Gestione, procedure aziendali e comportamenti nonché di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste dal D. Lgs 231/2001.

Le parti si obbligano pertanto reciprocamente a mantenere le suddette procedure e comportamenti efficacemente attuati per l'intera durata dell'Ordinazione e concordano che l'omissione o l'inosservanza, anche parziale, da parte del Fornitore/Appaltatore di tali procedure o comportamenti, come peraltro la commissione di atti e fatti incompatibili con le disposizioni del D. Lgs 231/2001 derivanti dall'esecuzione dell'Ordinazione o comunque ad esso connessi e relativi, costituisce grave inadempimento con diritto per la Committente di risolvere l'Ordinazione.

In tal caso, l'esercizio del suddetto diritto di risoluzione avverrà in danno del Fornitore/Appaltatore, in ogni caso con addebito di tutte le maggiori spese e costi derivanti o conseguenti e sempre ferma restando a carico del Fornitore/Appaltatore la responsabilità per qualsiasi evento pregiudizievole o danno che dovesse verificarsi in conseguenza dell'omissione degli atti e dei fatti di cui sopra nonché ferma restando l'obbligazione di manlevare la Committente per qualsivoglia azione di terzi derivante da tale omissione ed inosservanza di procedure e comportamenti o commissione di atti e fatti.

35. SOPRAVVIVENZA DI CLAUSOLE DELLE CONDIZIONI GENERALI

Lo scioglimento dell'Ordinazione, per qualsivoglia causa esso avvenga, non produrrà effetti sulla validità ed efficacia delle seguenti clausole, che resteranno in vigore allo scioglimento dell'Ordinazione:

Articolo 5. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA,

Articolo 11. GARANZIA,

Articolo 12. MANLEVA,

Articolo 14. PENALI,

Articolo 20. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE,

Articolo 26. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.

Data, _____

Timbro e Firma _____

Ai sensi dell'art. 1341/1342 c.c. il Fornitore/Appaltatore dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli:

Articolo 2. OGGETTO DELL'ORDINAZIONE - IMPEGNI DEL FORNITORE/APPALTATORE - GENERALITÀ

Articolo 6. MATERIALE OGGETTO DELLA FORNITURA DI BENI OD UTILIZZATO NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI O COMPIMENTO DI OPERE;

Articolo 7. CONSEGNA DEI PRODOTTI OGGETTO DELLA FORNITURA DI BENI, DEI SERVIZI PRESTATI O DELLE OPERE COMPIUTE;

Articolo 9. QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE FORNITURE;

Articolo 11. GARANZIA;

Articolo 13. MODIFICA DELLA FORNITURA, DELLE OPERE O DEI SERVIZI;

Articolo 14. PENALI;

Articolo 15. FORZA MAGGIORE;

Articolo 16. FATTURE, DOCUMENTI DI TRASPORTO (D.D.T.);

Articolo 17. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO;

Articolo 18. INTERESSI DI MORA;

Articolo 20. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE;

Articolo 21. SVILUPPO SOSTENIBILE;

Articolo 24. RISOLUZIONE, RECESSO E CESSIONE;

Articolo 25. PREZZI;

Articolo 26. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE;

Articolo 29. SUBAPPALTO;

Articolo 30. AMBIENTE E SICUREZZA;

Articolo 31. PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI TIPO CONSULENZIALE;

Articolo 33. VERIFICA REPUTAZIONALE (INTEGRITY CHECK);

Articolo 34. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA EX D.LGS 231/2001 e s.m.i.;

Articolo 35. SOPRAVVIVENZA DI CLAUSOLE DELLE CONDIZIONI GENERALI.

Data, _____

Timbro e Firma _____